

numero 1/2025

ISSN 3035-1839

DOI: 10.69099/RCBI-2025-1-03-458

---

costituzionalismo  
britannico  
e irlandese

Osservatorio irlandese

*Le University Constituencies*

*L'unicum* irlandese in prospettiva storica e comparata

**Emanuele Gabriele**

Dottore di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale  
Sapienza Università di Roma

**LE UNIVERSITY CONSTITUENCIES**  
**L'UNICUM IRLANDESE IN PROSPETTIVA STORICA E COMPARATA\***

di EMANUELE GABRIELE\*\*

**ABSTRACT (ITA):** Scopo di questo studio è quello di operare una disamina, in chiave diacronica e comparata, della natura e delle caratteristiche delle *university constituencies*, sia nel loro ordinamento d'origine (quello inglese), sia in quelli che hanno ereditato la stessa tipologia di distretto elettorale. Dopo aver individuato la natura dell'istituto (e averne specificato i caratteri che lo distinguono da esempi analoghi ma non assimilabili in altri sistemi giuridici), si procederà a esaminarne lo sviluppo storico in Gran Bretagna e nel resto dell'Impero (nelle Tredici colonie nordamericane, in Canada, in Australasia e nel Mediterraneo inglese), concentrandosi però, in particolare, sugli unici ordinamenti che ancora adottano tale circoscrizione, quelli indiano e irlandese. Si analizzerà poi quest'ultimo, individuando i numerosi tentativi e proposte di riforma susseguitisi nel corso dei decenni. Infine, si esaminerà la recente novella legislativa del 2024, e si identificheranno i motivi per cui tale circoscrizione elettorale è ancora considerata, da Dublino, un valido strumento nella scelta dei rappresentanti nell'assemblea legislativa, in quella che può considerarsi una forma vera e propria di (quasi)epistocrazia.

**ABSTRACT (ENG):** The aim of this research is to examine, from a diachronic and comparative law perspective, the nature and characteristics of university constituencies, both in their system of origin (the English one) and in those that have inherited the same form of electoral district. Having identified the nature of the instrument (and specified the features that distinguish it from similar but non-comparable examples in other countries), the historical development in Great Britain and the rest of the Empire (in the Thirteen North American Colonies, Canada, Australasia and the English Mediterranean) will be examined, focusing, however, on the only systems that still maintain this constituency, the Indian and Irish ones. The latter will then be analysed, highlighting the numerous attempts and proposals for reform that have followed over the decades. Finally, the recent legislative revision of 2024 will be examined, as well as the reasons why this constituency is still considered by Dublin as a valid tool in the choice of representatives in the legislature, in something that can be considered a form of a quasi-epistocracy.

**PAROLE CHIAVE:** sistema elettorale irlandese, circoscrizioni elettorali universitarie, trapianti giuridici.

**KEYWORDS:** Irish electoral system, university constituencies, legal transplants.

**SOMMARIO:** 1. La Delimitazione tassonomica e obiettivi del contributo; 2. Le circoscrizioni elettorali universitarie come prodotto della cultura giuridica inglese e la loro esportazione imperiale; 3. Genesi e declino delle *university constituencies* nel Regno Unito; 3.1. La nascita e gli sviluppi dei distretti elettorali universitari tra Seicento e Settecento; 3.2. Fioritura e declino dell'istituto tra XIX e XX Secolo; 4. I trapianti giuridici imperiali e l'esportazione del modello; 4.1. La Virginia; 4.2. Il Canada; 4.3. L'Australasia; 4.4 Il Mediterraneo britannico; 5. Il trapianto legale dell'istituto nell'ordinamento indiano; 5.1. La rappresentanza universitaria nel Raj britannico; 5.2. L'eredità del modello in alcuni Stati dell'Unione indiana; 6. La perdurante applicazione dell'istituto in Irlanda; 6.1. Le circoscrizioni universitarie prima dell'affrancamento da Londra; 6.2. L'adozione dell'istituto nella Costituzione del 1937; 6.3. Le proposte e i tentativi di riforma; 6.4 La novella legislativa del 2024; 7. Considerazioni conclusive.

### **1. La delimitazione tassonomica e obiettivi del contributo**

Oggetto del presente contributo sono le *university constituencies*, ossia quella particolare tipologia di distretto elettorale, che individua la condizione per far parte dell'elettorato

---

\* Contributo sottoposto a *double blind review*.

\*\* Dottore di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale, Sapienza Università di Roma.

attivo nella titolarità di un diploma conseguito in un istituto di istruzione superiore riconosciuto.

Tale tipologia di circoscrizione eccettua, dunque, il requisito della territorialità – del resto non l'unico, sebbene di gran lunga il principale, a definire il carattere del “collegio elettorale”<sup>1</sup> –, e riconduce a unità elettori altrimenti eterogenei, ma legati dall'appartenenza alla stessa *alma mater*, permettendo a questa di esprimere una propria rappresentanza all'interno dell'assemblea legislativa elettiva.

La circoscrizione universitaria afferirebbe, dunque, non tanto alla concezione che vede il collegio come semplice “ripartizione”, quanto a quella che lo intende come “collettività”<sup>2</sup>, soggettivizzandone i caratteri col fine di dare al termine valore di espressione rappresentativa della scelta elettorale di un gruppo di individui, piuttosto che figurarlo come asettico contenitore territoriale convogliante i suffragi espressi in una data sezione spaziale. L'individuazione dei caratteri della *university constituency*, e dunque la sua collocazione tassonomica all'interno del *genus* “collegio elettorale”, è operazione preliminare all'analisi che ci si prefigge, e dunque alla corretta comprensione dell'istituto. Del resto, se è vero che «[c]ategorization is the very process of reasoning itself»<sup>3</sup>, è vero pure che la sistematizzazione tipologica rappresenta ancora «uno dei risultati più alti della comparazione, in quanto esprime [...] l'aspirazione alla piena conoscenza e alla ordinata catalogazione dell'universo giuridico»<sup>4</sup>.

Dunque, volendo anzitutto bipartire il significato del *genus* sulla base del suo essere “ripartizione” ovvero “collettività”, la prima differenza che si riscontra è quella tra collegi elettorali intesi come «aree territoriali all'interno delle quali le preferenze degli elettori vengono raccolte e trasformate in seggi»<sup>5</sup>, oppure come raggruppamenti di individui aventi alcune caratteristiche comuni, che prescindono dalla residenza in un determinato confine spaziale. In questa seconda categoria, evidentemente residuale, possono ricomprendersi diverse tipologie di distretti elettorali, a seconda che essi si basino su presupposti: *a)* di reddito o di casta, *b)* di appartenenza etnica o religiosa ovvero siano *c)* descrittivi di una certa condizione professionale o corporativa<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. A. REHFELD, *The Concept of Constituency. Political Representation, Democratic Legitimacy, and Institutional Design*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 36-37, e G. KUČA, *Electoral Districts*, in *Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law*, 2019, Online, par. 1.

<sup>2</sup> Cfr. F. LANCHESTER, *Sistemi elettorali e forma di governo*, Bologna, Il Mulino, 1981, p. 89.

<sup>3</sup> S.L. WINTER, *A Clearing in the Forest: Law, Life, and Mind*, Chicago, University of Chicago Press, 2001, p. 70, citato in S. BALDIN, *The Fuzzy Logic and the Fuzzy Approach: A Comparative Law Perspective*, in *Poliarchie*, n. 5, 2015, pp. 3-22, 7.

<sup>4</sup> G.F. FERRARI, «Civil law» e «common law»: aspetti pubblicistici, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI (a cura di), *Diritto costituzionale comparato. Tomo II*, Roma-Bari, Laterza, 2014, pp. 775-803, 777.

<sup>5</sup> F. LANCHESTER, *op. cit.*, p. 89.

<sup>6</sup> Cfr. A. REHFELD, *op. cit.*, pp. 37-38. Sul punto si v. pure A. REYNOLDS, *Reserved Seats in National Legislatures: A Research Note Source*, in *Legislative Studies Quarterly*, vol. 30, n. 2, 2005, pp. 301-310.

Evidentemente, è a quest'ultimo sottogruppo che viene a ricomprendersi la *university constituency*, la quale assume, però, alcune caratteristiche che la differenziano ulteriormente dalla rappresentanza corporativa classicamente intesa.

Anzitutto, infatti, la circoscrizione elettorale universitaria possiede, alla base della sua costituzione, assunti teorici diversi rispetto alla necessità di rappresentazione delle istanze di una determinata classe professionale (sebbene storicamente abbia pure svolto tale funzione). Tali presupposti afferiscono per lo più alla possibilità di far partecipare, al dibattito assembleare, le personalità provenienti dall'ambiente accademico, nella convinzione che esse possano contribuire positivamente alla formazione del diritto nazionale, in quella che diviene una vera e propria visione epistocratica della democrazia rappresentativa. Visione che presuppone anche la possibilità che all'elettorato attivo sia riconosciuto il voto plurimo, potendosi esso esprimere tanto nelle circoscrizioni territoriali quanto in quella universitaria di appartenenza, ovvero (ma ciò avviene solo in alcuni casi), in tutti i distretti accademici in cui l'elettore sia registrato<sup>7</sup>.

In seconda battuta, le *university constituencies*, a differenza di quanto avviene nei distretti di tipo corporativo, non raggruppano gli elettori sulla base dell'appartenenza a un determinato settore professionale, ma su quella dell'acquisizione di un titolo di studio in un istituto accademico riconosciuto dall'ordinamento. Infatti, sebbene storicamente esse nascano come rappresentanza dei membri delle università (come si avrà modo di vedere nel prosieguo del discorso), e dunque su base corporativa, il loro successivo sviluppo permetterà la ricomprensione, all'interno dell'elettorato attivo, di tutti i laureati dell'istituto coincidente con il collegio, ed è su questa condizione che esse oggi operano. In questo senso, le *constituencies* non sono (di nuovo) circoscrizioni rappresentative degli interessi di una specifica categoria sociale o lavorativa, ma espressione *tout court* degli strati maggiormente istruiti della società civile, assumendo dunque una diversa natura giustificativa nell'ambito del processo elettorale. Non è casuale, del resto, che nell'unico ordinamento che ancora adotta tale istituto a livello nazionale, quello irlandese, i seggi riservati alle università abbiano una propria autonomia (procedurale, oltre che a livello di disposizioni costituzionali) rispetto a quelli, pure esistenti, espressione della rappresentanza corporativa (i cosiddetti *vocational panels*).

Considerando queste caratteristiche, e secondo la tassonomia che si tenta qui di proporre, non sembrano dunque assimilabili alle *university constituencies* quelle circoscrizioni elettorali di tipo universitario che assumono carattere corporativo, ossia che riconoscono il diritto di elettorato attivo ai soli membri dell'istituzione accademica, e non anche ai suoi laureati. Questi esempi vengono in rilievo, in questo lavoro, anzitutto dal punto di vista storico, come tappe verso l'affermazione di una compiuta rappresentanza universitaria all'interno delle

---

<sup>7</sup> Cfr. M. TIGHT, *Should the More Highly Educated Get More Votes? Education, Voting and Representation*, in *British Journal of Educational Studies*, vol. 72, n. 2, 2024, pp. 219-234.

assemblee elettive, e come esempio di trapianto giuridico nell'ambito dell'Impero britannico.

È, infatti, proprio all'interno della tradizione inglese che deve essere tracciato il solco della rappresentanza universitaria, la quale, pur essendo applicata anche in ordinamenti di altre tradizioni giuridiche (ma la prassi sembra essere piuttosto esigua<sup>8</sup>), trova nei sistemi storicamente influenzati da quello britannico una sua unitarietà e omogeneità, risultando il frutto di un'unica linea di azione giuridica, per altro poco indagata dalla dottrina<sup>9</sup>.

Scopo del presente studio è, dunque, quello di operare una disamina, in chiave diacronica e comparata, della natura e delle caratteristiche delle *university constituencies* – intese nel senso più su richiamato –, sia nel loro ordinamento d'origine (quello inglese), sia in quelli che hanno ereditato la stessa tipologia di distretto elettorale come risultato di quegli innesti giuridici, tanto caratterizzanti il sistema imperiale britannico. Questo tipo di analisi vuole infine condurre a esaminare il caso irlandese, che è ormai, come si è anticipato, un *unicum* giuridico – essendo il solo ordinamento in cui una parte dei membri del Parlamento nazionale, e in particolare sei dei sessanta componenti il *Seanad*, la Camera alta di Dublino, sono selezionati attraverso questo particolare tipo di distretto elettorale. L'ordinamento irlandese si è arricchito, nel 2024, di una novella legislativa che ha comportato un ampliamento dell'elettorato attivo, rendendo l'analisi dell'istituto particolarmente interessante, poiché permette di scorgere come esso sia considerato, ancora oggi, un valido strumento nella scelta dei parlamentari, piuttosto che un relitto anacronistico di metodi rappresentativi obsoleti.

## 2. Le circoscrizioni elettorali universitarie come prodotto della cultura giuridica inglese e la loro esportazione imperiale

La rappresentanza universitaria, come si è detto, ha assunto una veste durevole, e dunque qualificante, all'interno dell'architettura giuridica britannica, avendo caratterizzato la

---

<sup>8</sup> Si ricordano, ad esempio, il caso bavarese e quello ruandese. In particolare, l'articolo 35 della Costituzione della Baviera del 1946 prevedeva un Senato di rappresentanza corporativa (abolito con referendum nel 1998), in cui tre dei 60 membri erano espressione del settore accademico. In Ruanda, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione del 2003, due dei 26 membri del Senato nazionale sono scelti dai membri degli istituti universitari pubblici e privati.

<sup>9</sup> Il principale studio in materia è quello corrispondente al numero speciale (vol. 30, n. 1) di *Parliamentary History* del 2011, condotto da J.S. Meisel (il numero monografico è edito col titolo *Knowledge and Power. The Parliamentary Representation of Universities in Britain and the Empire*). Il lavoro è una rielaborazione ed estensione di quanto già espresso in J.S. MEISEL, *A Magnificent Fungus on the Political Tree: The Growth of University Representation in the United Kingdom, 1832-1950*, in *History of Universities*, vol. 23, n. 1, 2008, pp. 109-86. Prima di Meisel pochi, e limitati a determinati periodi storici (oltre che analizzanti soltanto il caso britannico), i contributi in tema. In particolare, si segnalano: E. PORRITT, *Barriers against Democracy in the British Electoral System*, in *Political Science Quarterly*, vol. 26, n. 1, 1911, pp. 1-31, che svolge una breve disamina dalle origini agli esordi del XX Secolo; T. LLOYD HUMBERSTONE, *University Representation I, II e III*, rispettivamente nei fascicoli di *Parliamentary Affairs* n. 1, 1947, pp. 67-82; n. 2, 1948, pp. 78-93 e n. 4, 1948, pp. 78-88, che fornisce una rassegna cronachistica dell'istituto, e M.B. REX, *University Representation in England, 1604-1690*, London, Allen & Unwin, 1954, che invece si occupa delle circoscrizioni universitarie limitatamente al loro primo secolo di vita.

composizione dell'assemblea parlamentare elettiva, la *House of Commons*, per quasi tre secoli e mezzo, e superando (più o meno) indenne tentativi assolutistici, rivoluzioni, restaurazioni, allargamenti dell'elettorato e, più in generale, la continua evoluzione della forma di Stato e di governo dell'ordinamento.

Nel corso di questa parabola temporale, il ruolo della *university constituency* si è adattato alla mutazione delle circostanze, man mano che le istituzioni accademiche si trasformavano da seminari clericali a centri secolarizzati di istruzione superiore; mentre le stesse strutture ordinamentali evolvevano dall'assolutismo reale alla monarchia costituzionale e parlamentare, fino alla democrazia di massa; e intanto che l'Inghilterra acquisiva prima un'egemonia regionale e poi, infine, un afflato imperiale.

A quest'ultimo proposito, è da sottolineare come l'espansione della potenza inglese (e poi britannica) abbia pure comportato un tentativo di esportazione dei distretti elettorali universitari, tanto negli ordinamenti vassalli (l'Isola d'Irlanda), quanto in quelli coloniali (Nordamerica, Australasia, India), quanto, infine, nei territori che, per diversi motivi, sono stati influenzati dal costituzionalismo d'Oltremarica (Mediterraneo inglese).

Sebbene non sempre tali tentativi abbiano avuto esiti felici negli ordinamenti di innesto, essi rappresentano un'importante espressione di quell'imperialismo giuridico che tanto ha caratterizzato la potenza britannica, e ha permesso, più in generale, l'esportazione del modello Westminster (o di sue derivazioni più o meno spurie) nei diversi continenti<sup>10</sup>.

In tal senso, il rendiconto della diffusione globale della rappresentanza universitaria – che non a caso è stata definita un “fenomeno trans-imperiale”<sup>11</sup> – sembra offrire una prospettiva interessante sulla trasmissione e l'adattamento delle idee politico-costituzionali all'interno del paesaggio coloniale, permettendo così di scorgere, nelle *university constituencies* (e all'interno di uno studio necessariamente diacronico), non tanto il sintomo di una «*insular British peculiarity*»<sup>12</sup>, oppure di un «*anachronistic survival of England's ancien régime constitution*»<sup>13</sup>, quanto il prisma attraverso cui scorgere come, nella contemporaneità costituzionale, i tratti apparentemente originali di specifici ordinamenti, altro non siano che precipitati storici dell'appartenenza a una stessa struttura istituzionale imperiale.

È proprio per tale ragione che, nel presente studio, l'analisi dei due sistemi ancora adottanti lo strumento della circoscrizione universitaria (quelli indiano e irlandese, ma solo quest'ultimo a livello nazionale) deve di necessità essere preceduta dall'esame degli sviluppi storici dell'istituto, col fine di comprendere non soltanto i suoi caratteri originari all'interno della realtà giuridica inglese, ma pure come questi si siano evoluti e, infine, adattati ai diversi

---

<sup>10</sup> Sul tema, della vasta bibliografia, sia qui sufficiente citare A. HARDING, *The 'Westminster Model' Constitution Overseas: Transplantation, Adaptation and Development in Commonwealth States*, in *Oxford University Commonwealth Law Journal*, vol. 4, n. 2, 2004, pp. 143-166.

<sup>11</sup> J.S. MEISEL, *Knowledge and Power*, cit., p. 85.

<sup>12</sup> *Ibid.*, p. 6.

<sup>13</sup> *Ibid.*, p. 3.

sistemi di esportazione. Del resto, se è vero che «*history involves comparison*»<sup>14</sup> è vero pure il suo contrario, in particolare per la comparazione giuridica<sup>15</sup>. Ciò comporta che l'adozione di un metodo di tipo diacronico può aiutare «ad allargarne gli orizzonti, rafforzare il policentrismo dell'oggetto, comporne la frammentazione in un disegno complessivo, conciliare la dimensione globale con quella locale, accrescere la sensibilità per fattori pre-giuridici»<sup>16</sup>. E a constatare, infine, come «i dati giuridici particolari sottoposti ad unificazione [abbiano] un'evoluzione comune»<sup>17</sup>.

Tutto ciò premesso, e volendo inquadrare il prosieguo dell'esame, i prossimi paragrafi saranno dedicati all'indagine diacronica delle *university constituencies* nel loro ordinamento di estrazione, quello inglese, e in quelli dove tale istituto è stato (con alterne vicende ed esiti) introdotto. Dopo questa disamina si procederà poi ad indagare il caso indiano, dove tale distretto elettorale sopravvive a livello statale ma non anche nazionale, e quello irlandese, dove invece esso ancora possiede, come si è visto, un'importanza non secondaria nella scelta degli eletti alla Camera alta di Dublino.

### 3. Genesi e declino delle *university constituencies* nel Regno Unito

La primigenia applicazione (oltre che la più duratura, dopo quella che ha riguardato l'Irlanda) dei distretti elettorali universitari si è avuta, dunque, nell'ordinamento inglese. La traiettoria parabolica disegnata dallo sviluppo dell'istituto individua la sua origine agli inizi del XVII Secolo, il suo vertice di massimo sviluppo nei primi decenni del XX, e la sua fine nel 1950, anno delle prime elezioni in cui le università britanniche si vedevano private della propria rappresentanza a Westminster.

I prossimi paragrafi tenteranno di passare in rassegna le principali caratteristiche di questo sviluppo storico, individuando la *ratio* di questo particolare collegio elettorale, gli attributi delle *university constituencies* nei loro primi secoli di funzionamento, l'espansione del *franchise* accademico a partire dalla prima metà del XIX Secolo, e infine i motivi che hanno portato allo smantellamento dell'istituto nel Secondo dopoguerra.

#### 3.1 La nascita e gli sviluppi dei distretti elettorali universitari tra Seicento e Settecento

Forme archetipiche di partecipazione delle università inglesi ai lavori del Parlamento di Westminster si rinvengono già in epoca medievale, quando, durante il regno di Edoardo I

---

<sup>14</sup> F.W. MAITLAND, *Why the History of English Law is not Written*, in H.A.L. FISHER (ed.), *The Collected Papers of William Maitland*, vol. I, Cambridge, Cambridge University Press, 1911, p. 488.

<sup>15</sup> Cfr. G. GORLA, *Il contratto, problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico*, vol. I, Milano, Giuffrè, 1955, prefazione. Sullo stesso punto ID., *Diritto comparato*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XII, Milano, Giuffrè, 1964, pp. 928-946, spec. 928-930 e 940.

<sup>16</sup> G.F. FERRARI, *Comparazione e storia*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 2, 2021, pp. 281-299, 292.

<sup>17</sup> M. BRUTTI, *Sulla convergenza tra studio storico e comparazione giuridica*, in M. BRUTTI, A. SOMMA (eds.), *Diritto, storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History, 2018, pp. 49-80, 61.

(1272-1307), membri delle università di Oxford e Cambridge – gli unici istituti su suolo inglese fino al 1826 – erano convocati dal sovrano come esperti con funzioni consultive nei confronti della Corona (e non, dunque, come veri e propri rappresentanti delle accademie di provenienza)<sup>18</sup>.

A partire dagli anni Settanta del XVI Secolo venivano avanzate, dai membri delle due università, diverse petizioni a Elisabetta I, perché concedesse una rappresentanza agli istituti. Il primo *appeal*, indirizzato alla monarchia Tudor da Cambridge, data al 1566<sup>19</sup>, e prima della fine del Regno si contano almeno altre cinque *petitions* dello stesso tenore<sup>20</sup>. Le richieste venivano giustificate dall'impossibilità, per le università, di rispondere adeguatamente alla legislazione approvata dal Parlamento, e in contrasto con i propri interessi<sup>21</sup>, ma si spiegano anche con il generale incremento di prerogative che i *Commons* conobbero durante l'epoca elisabettiana, e il conseguente desiderio degli istituti accademici di prendervi parte<sup>22</sup>.

È, però, soltanto con l'ascensione al trono di Giacomo I, nel 1603, che alle due università di Oxford e Cambridge veniva concessa la possibilità di eleggere membri alla Camera dei Comuni, anzitutto su impulso del *Secretary of State* Robert Cecil, e dell'*Attorney-General* Edward Coke, entrambi cantabrigensi di formazione<sup>23</sup>.

Le lettere patenti con le quali il sovrano Stuart riconosceva tale prerogativa – ciascun istituto avrebbe eletto due parlamentari, e l'elettorato attivo sarebbe stato composto dai “*chancellor, masters and scholars*”, ossia dal personale delle due università – sono particolarmente esplicative dei motivi per cui veniva concessa la rappresentanza. Tra gli altri, e in particolare, nelle *patent letters* di Oxford<sup>24</sup> si faceva riferimento all'abbondanza in «*multitude of men endowed with wisdom doctrine and integrity, for the common good both of the whole commonwealth and of the university*»<sup>25</sup>, sposandosi, sostanzialmente, una visione epistocratica della rappresentanza, tale per cui, come ebbe a scrivere il Blackstone, il riconoscimento del *franchise* universitario serviva «*for those students who, though useful members of the community, were neither concerned in the landed nor the trading interest; and to protect in the legislature the rights of the republic of letters*»<sup>26</sup>, garantendo che i rappresentanti degli accademici apportassero «*learned contributions to discussion of the nation's affairs*»<sup>27</sup>.

<sup>18</sup> Cfr. T. LLOYD HUMBERSTONE, *University Representation I*, cit., pp. 67-68.

<sup>19</sup> Cfr. J.S. MEISEL, *Knowledge and Power*, cit., p. 11.

<sup>20</sup> Cfr. E. PORRITT, *Barriers against Democracy*, cit., p. 9.

<sup>21</sup> *Ibidem*.

<sup>22</sup> Cfr. D. DEAN, *Elizabethan Government and Politics*, in R. TITTLER, N. JONES (eds.), *A Companion to Tudor Britain*, Malden-Oxford-Carlton, Blackwell, 2004, pp. 44-60, 48-50.

<sup>23</sup> Cfr. T. LLOYD HUMBERSTONE, *University Representation I*, cit., p. 69.

<sup>24</sup> Le lettere patenti sono tradotte in inglese moderno in *Ibid.*, pp. 79-82.

<sup>25</sup> *Ibid.*, p. 79.

<sup>26</sup> W. BLACKSTONE, *Commentaries on the Laws of England in Four Books*, vol. I, Philadelphia, J.B. Lippincott Company, 1893, p. 175.

<sup>27</sup> J.S. MEISEL, *Knowledge and Power*, cit., p. 12.

Una volta introdotte nell'ordinamento, le circoscrizioni universitarie avrebbero conosciuto una durabilità particolarmente tenace, che doveva costituire il tenore generale della rappresentanza accademica anche durante i periodi particolarmente delicati del *Commonwealth* cromwelliano, e ciò avveniva nonostante esse fossero geneticamente espressione del realismo Stuart. Infatti, dopo una breve parentesi, all'interno del *Barebone's Parliament* del luglio-dicembre 1653 (interamente nominato da Cromwell), in cui la rappresentanza delle università veniva momentaneamente eliminata, i distretti accademici venivano restaurati dallo stesso *Institute of Government*, espressione massima dell'esperienza repubblicana, che, all'articolo X, garantiva a ciascuna università la capacità di eleggere un membro al Parlamento di Londra. Alla restaurazione della dinastia stuartiana, infine, doveva corrispondere pure quella della piena operatività delle *university constituencies*, che vedevano nuovamente riconoscersi l'elezione di due membri ciascuna.

Il principale motivo della resistenza dei distretti elettorali accademici alle turbolenze politico-istituzionali del XVII Secolo sembra doversi ascrivere, anzitutto, alla capacità dei rappresentanti delle università di dimostrarsi fedeli assertori della fazione politica al potere. Durante tutti i mutamenti di regime, dall'ascesa assolutistica degli Stuart, attraverso l'Interregno e la restaurazione, fino alla Gloriosa Rivoluzione, il tenore politico della rappresentanza universitaria tendeva a muoversi nelle stesse direzioni delle correnti generali della politica, assumendo molto raramente posizioni estreme. In larga misura, questo fluire manifestava la natura delle università come braccio culturale della Chiesa anglicana – i cui prelati erano in gran parte provenienti dagli istituti di Oxford e Cambridge, sebbene la maggioranza dei rappresentanti accademici a Westminster fossero poi, in effetti, *lawyers*<sup>28</sup>. E, del resto, questa tendenza era pure la manifestazione di un *modus* di svolgere le elezioni tutto incardinato sull'influenza (più o meno esplicita) esercitata dal rettore e dal suo vice, costantemente espressioni del potere politico contingente, in quanto nominati dall'esecutivo<sup>29</sup>.

Questo stato di cose doveva parzialmente mutare durante il XVIII Secolo. A seguito della *Glorious Revolution*, infatti, Oxford e Cambridge iniziavano a inviare al Parlamento di Londra personalità affini a fazioni politiche opposte, con la prima più incline a esprimere una rappresentanza conservatrice – al punto che candidati Whig raramente concorrevano alle elezioni per questa circoscrizione, permettendo al delegato Tory di vedersi garantito un posto a Westminster anche per molti anni –, e la seconda, pur in un contesto elettorale più fluido, propenso a garantire una delega alla forza politica liberale – e non a caso Isaac Newton veniva eletto a Cambridge per due mandati, nel 1689-90 e ancora nel 1701<sup>30</sup>.

In generale, gli sviluppi del XVIII Secolo permettono di scorgere, nella rappresentanza universitaria, una più ampia autonomia rispetto a quella mostrata nei decenni precedenti,

---

<sup>28</sup> Cfr. *Ibid.*, p. 22.

<sup>29</sup> Cfr. *Ibid.*, p. 13.

<sup>30</sup> Un elenco dei rappresentanti delle circoscrizioni elettorali universitarie inglesi (e poi britanniche) si trova in *Ibid.*, pp. 157-164.

e dunque una maggiore indipendenza nel contributo che le due circoscrizioni hanno apportato al dibattito legislativo nazionale, traslando questa tipologia di distretti elettorali da espressione del potere politico contingente a manifestazione vera e propria di analisi critica nei confronti del Governo in carica.

### 3.2 Fioritura e declino dell'istituto tra XIX e XX Secolo

Tra il 1800 e il 1928 le circoscrizioni elettorali universitarie aumentavano in numero e raggiungevano le nove unità nel 1918 (per poi ridursi a sette a seguito della nascita dello Stato libero d'Irlanda nel 1922), per un totale di quindici membri eletti alla Camera dei Comuni (dodici dopo il 1922). Contemporaneamente, le riforme elettorali susseguitesi tra il XIX e il XX Secolo incrementavano il numero di cittadini titolari dell'elettorato attivo, facendo sì che i distretti accademici diventassero un importante metodo di allocazione dei seggi alla Camera bassa di Westminster – i *Members of Parliament* eletti nelle circoscrizioni universitarie erano lo 0,8% del totale prima del 1832, ma il 2,1% nel 1918. Pur rappresentando un numero esiguo di membri del Parlamento, inoltre, la *ratio* eletti/elettori, e dunque il peso ponderato dei secondi, era assai maggiore nelle *university constituencies* rispetto a quelle territoriali, posto che alla scelta di un seggio concorrevano molte meno persone. Infine, gli elettori dei distretti accademici erano ulteriormente rafforzati dal fatto di poter votare tanto nella propria circoscrizione territoriale quanto in quella universitaria di appartenenza. La possibilità del voto plurimo, sebbene non una costante nella storia delle *university constituencies*, caratterizzerà sempre quelle britanniche, e sarà, non a caso, uno degli attributi maggiormente criticati del modello inglese prima del suo smantellamento nel 1948<sup>31</sup>.

L'espansione del *franchise* universitario avveniva, a partire dall'Atto di Unione del 1800<sup>32</sup>, con l'incorporazione di cento membri irlandesi al Parlamento di Westminster. Di questi, ai sensi dell'articolo 4 dell'*Act*, uno veniva scelto dall'esiguo elettorato composto dallo staff accademico del *Trinity College* di Dublino, che, in realtà, godeva già di due rappresentanti nel vecchio Parlamento irlandese<sup>33</sup>.

Un secondo allargamento riguardante la medesima *constituency* si verificava per mezzo dell'articolo 11 del *Reform Act 1832*<sup>34</sup>, che disponeva l'elezione di un secondo membro da parte dell'Università irlandese e, soprattutto, ne ampliava l'elettorato attivo (che passava dai soli 90 ai circa 2.000 aventi diritto<sup>35</sup>), permettendo l'esercizio del voto (*ex* articolo 60) anche ai maggiori di ventuno anni possessori di un «*Degree of Master of Arts, or any higher Degree, or a Scholarship or Fellowship in the said University*». L'importanza della novella legislativa è da

<sup>31</sup> Cfr. *Ibid.*, pp. 54-56.

<sup>32</sup> 39 & 40 Geo. 3. c. 67.

<sup>33</sup> Sulla storia dei distretti universitari in Irlanda prima dell'affrancamento da Londra si v. *infra*, par. 6.1.

<sup>34</sup> 2 & 3 Will. 4. c. 45.

<sup>35</sup> N. JOHNSTON, *The History of the Parliamentary Franchise. House of Commons Library Research Paper 13/14*, 1° marzo 2013, Online, p. 27.

rinvenirsi, per quanto riguarda le contingenze politiche dell'epoca, nella capacità di consentire il voto ai cattolici – che potevano ottenere un titolo al *Trinity College*, ma non potevano far parte del personale dell'università –, e dunque nel ridimensionamento del collegio universitario di Dublino come espressione del potere anglicano<sup>36</sup>. Per quanto invece concerne la storia delle *university constituencies*, la riforma del 1832 è la prima ad ampliare il *franchise* accademico anche ai possessori di un titolo ottenuto nell'istituzione coincidente col collegio elettorale, caratteristica che, nelle espressioni contemporanee dell'istituto (ossi negli ordinamenti indiano e irlandese), rimane attribuito assolutamente basilare per definirlo.

Lo sviluppo diacronico dell'espansione del collegio elettorale universitario nel Regno Unito procedeva di pari passo, nel corso del Secolo, con l'istituzione dei nuovi istituti accademici, e coincideva con le riforme elettorali di ampliamento dell'elettorato che hanno caratterizzato la storia costituzionale nazionale.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la fioritura delle università secolari comportava pure un'accentuazione delle richieste, da parte dei nuovi istituti, di ottenere forme di rappresentanza simili a quelle già godute da Oxford, Cambridge e Dublino. Così, tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta, l'azione di lobbying delle classi dirigenziali universitarie si faceva particolarmente incalzante, e molti dei progetti di legge (poi naufragati) di ampliamento dell'elettorato attivo portati avanti in questi decenni contenevano disposizioni atte a garantire una degna rappresentanza ai nuovi istituti<sup>37</sup>.

I primi pezzi di legislazione a disporre compiutamente in tale senso dovevano essere il *Second Reform Act 1867*<sup>38</sup> e il *Representation of the People Act (Scotland) Act 1868*<sup>39</sup>. Con il primo, veniva introdotta la circoscrizione elettorale per la *University of London* (articolo 25 della legge), fondata nel 1826, e federata con il *King's College London* a partire dal 1836. La capacità elettorale, ai sensi dell'articolo 26, veniva affidata a «*Every Man whose Name is for the Time being on the Register of Graduates constituting the Convocation of the University of London*», e al distretto veniva assegnato un rappresentante a Westminster.

La legislazione per la Scozia riconosceva, invece, due rappresentanti alle quattro istituzioni accademiche della nazione celtica, le quali, pur risalenti nel tempo (venivano fondate tutte tra il 1413 e il 1583), non avevano mai ottenuto di poter esercitare diritto di voto nel Parlamento unito dopo il 1707. L'articolo 9 del *Representation of the People Act (Scotland) Act 1868* attribuiva, così, un seggio alla circoscrizione congiunta delle università di Edimburgo e St. Andrews, e uno a quella degli istituti di Glasgow e Aberdeen. Il successivo articolo 27 riconosceva il diritto di voto non soltanto ai membri accademici delle istituzioni («*[t]he Chancellor, the Members of the University Court, and the Professors*»), ma pure ai membri del *General Council* di ciascuna università, ossia ai suoi laureati e agli studenti che avessero dimostrato

<sup>36</sup>Cfr. J.S. MEISEL, *Knowledge and Power*, cit., pp. 25-26.

<sup>37</sup>Sul punto cfr. *Ibid.*, pp. 27-32.

<sup>38</sup>30 & 31 Vict. c. 102.

<sup>39</sup>31 & 32 Vict. c. 48.

di aver completato almeno quattro anni di studi presso l'istituto accademico, ampliando ulteriormente i titolari all'elettorato attivo.

Un analogo allargamento del *franchise* universitario non doveva ancora inglobare, invece, le altre due università inglesi, ossia quelle di Durham (fondata nel 1832) e Manchester (nel 1851, con il nome di *Owen's College*)<sup>40</sup>, e neppure le nuove istituzioni accademiche irlandesi, i college di Belfast, Cork e Galway, fondati nel 1845 e federatisi cinque anni più tardi sotto il nome di *Queen's University of Ireland*<sup>41</sup>.

In generale, comunque, le riforme degli anni Sessanta si ponevano nel solco di un dibattito accademico e culturale sul ruolo degli intellettuali nella vita pubblica nazionale, alimentato da quelle visioni epistocratiche già presenti, *in nuce*, agli esordi del *franchise* universitario e difese nel XIX Secolo, tra gli altri, da Coleridge<sup>42</sup>, Newman<sup>43</sup> e Mill<sup>44</sup>, tutti fautori di teorie improntate a riconoscere agli strati più educati della società (quelli riconducibili all'idea di "clerisy" individuata dal Knights negli «*intellectuals as a distinct and socially beneficial group*»<sup>45</sup>) voti plurimi («*as a counterpoise to the numerical weight of the least educated class*»<sup>46</sup>) per garantire l'invio, in Parlamento, di personalità idonee a definire le politiche nazionali<sup>47</sup>. A questa visione vanno pure ascritti gli infruttuosi tentativi, promossi sempre dalla metà del Secolo, di garantire una rappresentanza a Westminster per le corporazioni professionali culturali (come la *Royal Society*, il *Royal College of Physicians*, il *Royal College of Surgeons* e la *Royal Academy of Arts*) e persino per le *Inns of Court*, considerate tradizionalmente come la "terza università" del Regno dopo Oxford e Cambridge<sup>48</sup>.

Tornando allo sviluppo del *franchise* universitario, se le riforme elettorali del 1884-85 non avrebbero toccato la rappresentanza accademica – anzitutto come forma di compromesso tra i conservatori, che ne chiedevano l'implementazione e potevano contare sulla maggioranza dei seggi alla Camera dei Lord, e i liberali del secondo Governo Gladstone, che volevano invece una loro completa soppressione –, sarebbero state quelle del 1918 a permettere il raggiungimento dell'apice numerico alle *university constituencies* britanniche.

Tale risultato veniva raggiunto, ironicamente, dal Governo liberale di Lloyd George, che aveva definito i distretti elettorali universitari, solo pochi anni addietro, «*the greatest farce in*

---

<sup>40</sup> Sebbene in sede di dibattito parlamentare venne proposto l'accorpamento di Durham alla circoscrizione londinese, per cui si v. T. LLOYD HUMBERSTONE, *University Representation II*, cit., p. 80.

<sup>41</sup> Anche in questo caso, le proposte avanzate in sede di dibattito sull'*Irish Reform Bill* nel 1868 dovevano restare lettera morta. Sul punto J.S. MEISEL, *Knowledge and Power*, cit., p. 32.

<sup>42</sup> S.T. COLERIDGE, *On the Constitution of Church and State* [1830], in J. COLMER (ed.), *The Collected Works of Samuel Taylor Coleridge*, vol. X, Princeton, Princeton University Press, 1976, spec. pp. 46-55.

<sup>43</sup> J.H. NEWMAN, *The Idea of a University Defined and Illustrated* [1852], Oxford, Clarendon Press, 1976.

<sup>44</sup> J.S. MILL, *Considerations on Representative Government* [1861], Oxford, Blackwell, 1948.

<sup>45</sup> B. KNIGHTS, *The Idea of the Clerisy in the Nineteenth Century*, Cambridge, Cambridge University Press, 1978, p. 1.

<sup>46</sup> J.S. MILL, *Considerations on Representative Government*, cit., p. 219.

<sup>47</sup> Sul punto, in generale, si v. M. TIGHT, *op. cit.*, pp. 220-222.

<sup>48</sup> J.H. BAKER, *The Third University: The Inns of Court and the Common-Law Tradition*, London, Selden Society, 1990.

*the Constitution of Great Britain*»<sup>49</sup>. La vicenda si spiega considerando che la ristrutturazione della rappresentanza accademica, e in particolare una sua “democratizzazione” ed estensione anche ai numerosi istituti nati nel corso degli ultimi decenni<sup>50</sup>, figurava tra le raccomandazioni contenute nel rapporto redatto dalla *Speaker's Conference on Electoral Reform*, convocata tra il 1916 e il 1917 con lo scopo di proporre una riorganizzazione in materia elettorale per il periodo post-bellico<sup>51</sup>. In particolare, la raccomandazione n. 22 proponeva: a) la costituzione di un unico collegio elettorale universitario per tutte le università inglesi (a eccezione di Oxford e Cambridge) e quella gallese, allocante tre seggi con il sistema del voto singolo trasferibile; b) l'accorpamento, in un unico distretto, delle quattro istituzioni scozzesi, con il diritto però ad eleggere tre membri ai Comuni (invece dei due precedenti), ancora tramite il voto singolo trasferibile; c) l'estensione dell'elettorato attivo, sia per le nuove *constituencies* che per quelle di Oxford e Cambridge (le uniche a mantenere ancora l'antico sistema) a tutti coloro in possesso di un diploma universitario.

Il *Fourth Reform Act 1918*<sup>52</sup> – che, come noto, estendeva per la prima volta il diritto di voto anche alle donne che avessero compiuto i trent'anni di età –, recepiva in gran parte le raccomandazioni della *Speaker's Conference* in tema di *franchise* universitario, e delimitava anzitutto i criteri individuanti l'elettorato attivo. Gli articoli 1, 1° co., e 4, 1° co. garantivano, rispettivamente agli uomini e alle donne, la possibilità di esprimere un voto plurimo, tanto nel collegio territoriale quanto in quello universitario di appartenenza, mentre il secondo comma di ciascuno individuava nei ventuno e nei trent'anni il limite minimo di età per esercitare il proprio diritto elettorale. L'articolo 20 statuiva il principio della rappresentanza proporzionale, e introduceva, per tutti i collegi plurinominali, il sistema del voto singolo trasferibile. Infine, nella Parte III del Nono Allegato si stabiliva il nuovo riparto di seggi delle *university constituencies*, e in particolare: si manteneva invariato il numero di membri spettanti a Oxford e Cambridge (due ciascuna), e a Londra (uno); si

---

<sup>49</sup> L'intervento si era tenuto a Bath il 24 novembre 1911; le parole sono citate nel *Times* del 25 novembre, p. 12 (citato in J.S. MEISEL, *Knowledge and Power*, cit., p. 36).

<sup>50</sup> In particolare, tra la fine del XIX e i primi anni del XX Secolo erano state fondate: la *Victoria University*, comprendente sotto la stessa ala quelle di Manchester (già *Owen's College*, 1851), Liverpool (1884, indipendente dal 1903) e Leeds (1887, indipendente dal 1904); l'Università del Galles (1893), l'Università di Birmingham (1900, ma istituita già nel 1875 con il nome di *Mason College*); l'Università di Sheffield (1905); l'Università di Bristol (1909).

<sup>51</sup> *Conference on Electoral Reform: Letter from Mr. Speaker to the Prime Minister*, Cd. 8463, 1917, pp. 1-8. Sulla Conferenza e le ragioni della sua costituzione si rimanda a D. ROLF, *Origins of Mr. Speaker's Conference during the First World War*, in *History*, vol. 64, n. 210, 1979, pp. 36-46. Le *Speaker's conferences*, di cui quella del 1916-17 rappresenta l'esempio primigenio, vengono convocate (di norma) su richiesta del Primo Ministro con lo scopo di trovare un ampio consenso su temi di particolare importanza costituzionale. Proprio per garantire imparzialità e massima rappresentanza delle forze politiche, esse vengono presiedute dallo *Speaker* della Camera dei Comuni. Prima dell'istituzione, nel 2001, della *Electoral Commission*, tali consessi venivano riuniti soprattutto (come è il caso di quella in esame) per proporre raccomandazioni in materia elettorale. Su questa particolare forma di dialogo interpartitico si v. N. JOHNSTON, *Speakers' conferences. House of Commons Library Research Briefing 04426*, 15 ottobre 2024, Online.

<sup>52</sup> 7 & 8 Geo. 5. c. 64.

prevedeva un'unica circoscrizione per il resto delle università inglesi (chiamata dall'atto *combined English universities constituency*), che avrebbero inviato ai Comuni due rappresentanti; si unificavano le due circoscrizioni universitarie scozzesi, allocando nel distretto così risultante un ulteriore seggio (per un totale di tre rappresentanti); si istituiva una circoscrizione coincidente con l'Università del Galles, cui sarebbe spettato un parlamentare.

Le medesime disposizioni venivano poi incardinate nel *Redistribution of Seats (Ireland) Act 1918*<sup>53</sup>, con riferimento alla nuova geografia elettorale dell'Isola. Almeno per i pochi anni che separavano la nuova legislazione dalla nascita dell'*Irish Free State*, i rappresentanti delle università irlandesi a Westminster sarebbero stati quattro: i due già riconosciuti al *Trinity College*, quello allocato alla *Queen's University Belfast*, e quello espresso dalla *National University of Ireland* (fondata nel 1908 dall'unione dei vecchi *Queen's colleges* di Cork e Galway con il *Jesuit University College* di Dublino, e dunque espressione dell'elettorato accademico cattolico).

Il nuovo quadro delle *university constituencies* che veniva a delinearsi con gli atti di riforma del 1918 era, dunque, quantomeno peculiare, poiché, se da una parte “democratizzava” la rappresentanza accademica ampliando il suffragio di genere, estendendo il diritto di elettorato attivo, incrementando il numero di circoscrizioni e riconoscendo il principio proporzionalista, dall'altra manteneva, in nome di imperativi politici, forti squilibri tra le diverse circoscrizioni. Con le icastiche parole dello storico A.F. Pollard: «[i]t needed a peculiar Welsh wizardry to give a seat to a Welsh University with barely a thousand voters, and leave London, which had more than nine times the number of electors, with the same amount of representation. Nor was it much fairer to give the Combined [English] Universities, with less than a quarter of London's electorate, double its representation»<sup>54</sup>.

A partire da questo momento, la rappresentanza universitaria doveva subire ancora un paio di trasformazioni, prima dell'inizio del suo declino: nel 1922, con la nascita dello Stato libero d'Irlanda (per la cui analisi si rimanda al prosieguo del discorso), i due delegati del *Trinity College* e quello della *National University of Ireland* venivano eliminati dalla composizione della Camera dei Comuni (il totale dei membri universitari passava, così, da quindici a dodici). Infine, nel 1928 veniva aggiunta, nella *combined English universities constituency*, anche l'Università di Reading, fondata un paio di anni prima.

All'inizio del 1944, quando veniva convocata un'altra *Speaker's conference* per sviluppare piani di revisione delle strutture della politica elettorale per il dopoguerra, le raccomandazioni lasciavano esplicitamente inalterata la rappresentanza universitaria. I conservatori, che avevano una maggioranza decisiva nel consesso – la composizione della *conference* rispecchiava quella del Parlamento del 1935 –, erano del resto ancora fortemente schierati a favore dei distretti elettorali accademici. Tale stato di cose doveva capovolgersi quando,

<sup>53</sup> 7 & 8 Geo. 5. c. 65.

<sup>54</sup> *The Times*, 29 novembre 1922, p. 13 (citato in J.S. MEISEL, *Knowledge and Power*, cit., pp. 40-41).

con la *general election* del 1945, il Governo laburista di Clement Attlee si insediava a Downing Street. Il *Representation of the People Act 1948*<sup>55</sup> prevedeva l'eliminazione, alle successive elezioni generali, del voto universitario e dei dodici seggi accademici (articolo 3, 4° co.). In risposta al colpo di coda laburista, i conservatori – che denunciavano non solo la trasgressione dell'accordo della *Speaker's conference*, ma pure la violazione della consuetudine costituzionale che voleva il consenso di tutti i partiti nel caso di alterazione della struttura della Camera dei Comuni –, si impegnavano a ripristinare i seggi universitari una volta tornati al potere. Tuttavia, il sostegno della base del Partito alla rappresentanza universitaria non si dimostrava unanime, e alcuni misero in dubbio la necessità e la saggezza del ripristino dei distretti accademici. Quando i conservatori di Churchill tornarono al potere nel 1951, il Primo Ministro si affrettava ad affermare che la ricostituzione dei collegi universitari non avrebbe visto la luce nella legislatura appena iniziata. Il proposito veniva, così, semplicemente accantonato, e non doveva essere neppure ricompreso nelle proposte politiche del manifesto elettorale per le elezioni del 1955. Un ultimo, infruttuoso quanto anacronistico tentativo, doveva essere svolto da Lord Cranborne, che nel 1982 presentava un *private members' bill* per ripristinare il *franchise* universitario.

Nonostante l'impegno dichiarato dal suo Partito, dunque, il ritorno al potere di Churchill segnava la vera fine della *university constituency* in Gran Bretagna, tre secoli e mezzo dopo la sua istituzione. Essa aveva descritto una piccola ma significativa parte del concetto di rappresentanza, gettando il seme per trapianti giuridici più o meno fecondi nei diversi angoli dell'Impero coloniale, e lasciando un'impronta indelebile nell'ordinamento limitrofo, quello irlandese, che doveva appropriarsi di un istituto alieno per farne carattere della sua peculiarità. È proprio a queste variegate vicende che sarà dedicata attenzione nel prosieguo dell'analisi.

#### **4. I trapianti giuridici imperiali e l'esportazione del modello**

La traslazione dei distretti elettorali universitari dal centro alla periferia dell'Impero iniziava già nel momento genetico dell'istituto – e ancor prima che di “impero” si potesse parlare, stante che il *Trinity College* si vedeva garantito il diritto di rappresentanza al Parlamento vassallo di Dublino nel 1613 –, e assumeva forme analoghe a quelle che le *university constituencies* possedevano in Inghilterra. Non in tutti gli ordinamenti in cui si è tentato l'innesto della circoscrizione accademica, però, tale operazione è risultata feconda. Nei prossimi paragrafi l'analisi sarà dedicata a quegli ordinamenti in cui l'istituto è stato accolto solo per un breve periodo di tempo, ovvero in cui il tentativo di trapianto giuridico, pur previsto e ufficialmente approntato, non ha poi avuto risultati nella prassi, oppure, ancora, in cui la sua introduzione è stata solo discussa in sede legislativa, senza poi vedere la luce. In particolare, verranno esaminati i casi della Virginia coloniale, dell'*Upper Canada*, di alcuni territori australiani, della Nuova Zelanda, della Sicilia durante il decennio inglese (1806-

---

<sup>55</sup> 11 & 12 Geo. 6. c. 65.

1815), e di Malta. In tutti questi sistemi legali, l'influenza (diretta o mediata) del modello inglese ha comportato l'introduzione (anche se per breve tempo) di forme di rappresentanza universitaria all'interno degli organi legislativi nazionali o locali, oppure ha inaugurato dibattiti istituzionali volti a perseguire questa strada. L'analisi è utile anzitutto come caso di studio di *legal transplants*, ed è prodromica a quella sugli ordinamenti che ancora oggi adottano il modello: quelli indiano (anche se solo a livello statale) e, soprattutto, quello irlandese.

#### 4.1 La Virginia

Il primo esempio di trapianto giuridico dell'istituto al di fuori delle Isole britanniche si rinviene nelle Tredici colonie nordamericane, e in particolare in Virginia, dove nel 1693 veniva fondato, dai nuovi sovrani d'Orange, il *College of William and Mary* – il secondo istituto di istruzione superiore sul territorio proto-statunitense dopo Harvard<sup>56</sup>. All'articolo XVIII della *royal charter* che autorizzava l'instaurazione delle attività del collegio, si riconosceva: «*to the [...] President, and masters, or professors of the said College, full and absolute power, liberty, and authority, to nominate, elect, and constitute one discreet and able person of their own number, or of the number of the said visitors, or governors, or lastly, of the better sort of inhabitants of our colony of Virginia, to be present in the house of Burgesses, of the General Assembly of our colony of Virginia*»<sup>57</sup>.

Il *William and Mary* diventava, così, l'unico istituto accademico a vedersi riconosciuta una forma di rappresentanza all'interno di un'assemblea legislativa coloniale<sup>58</sup>, a dimostrazione di come la nuova dinastia si ponesse, almeno sotto questo aspetto, in linea di continuità con quella Stuartiana, considerando i distretti elettorali universitari anzitutto un riconoscimento nei confronti di istituti fedeli alla Corona, in grado di contribuire positivamente alla produzione legislativa della comunità di appartenenza. L'*unicum* virginiano si spiegherebbe poi con le radicali similitudini che legavano il *modus* e gli istituti della rappresentanza nella colonia e nella Madrepatria, assolutamente peculiari rispetto agli altri possedimenti in Nordamerica<sup>59</sup>, i quali avevano invece ereditato, dal modello parlamentare inglese, solo le caratteristiche che meglio si confacevano alla propria situazione politico-istituzionale<sup>60</sup>.

<sup>56</sup> Sul punto, e per un'analisi della rappresentanza universitaria dell'istituto, si rimanda a T.J. MCSWEENEY, K. ELLO, E. O'BRIEN, *A University in 1693: New Light on William & Mary's Claim to the Title "Oldest University in the United States"*, in *William & Mary Law Review Online*, vol. 61, 2020, pp. 91-122, e spec. 114-120.

<sup>57</sup> *Royal Charter of the College of William and Mary (February 8, 1693)*, rinvenibile sul sito ufficiale del *College* (<https://guides.libraries.wm.edu/wm/charter>).

<sup>58</sup> Secondo Millicent Rex, la questione se il *Dartmouth College*, fondato nel 1769, dovesse essere rappresentato nell'assemblea del New Hampshire fu sollevata ma mai presa in considerazione (in M.B. REX, *op. cit.*, p. 13).

<sup>59</sup> «*Two points emerge with singular clarity from an analysis of the procedure of the house of burgesses. The first is their remarkable adherence to English forms and practices. From the outset they strove to model their own assembly on the great "mother of parliaments"; in 1663 they actually called themselves "the honourable house of commons"*» (in S.M. PARGELLIS, *The Procedure of the Virginia House of Burgesses*, in *William and Mary College Quarterly Historical Magazine*, vol. 7, n. 3, 1927, pp. 143-157, 156).

<sup>60</sup> Cfr. A.F. MADDEN, «*Not for export*»: *The Westminster model of government and British colonial practice*, in *Journal of Imperial and Commonwealth History*, vol. 8, n. 1, 1979, pp. 10-29, spec. 13-14.

La storia della rappresentanza universitaria in Virginia doveva però iniziare su un percorso accidentato, e fino alle elezioni del 1715 non fu possibile inviare un rappresentante, in quanto la struttura accademica prevista dalla *charter* del 1693 a governo dell'istituto non era ancora pienamente operativa. Il perfezionamento di una prima elezione avveniva soltanto nel 1718, e da questo momento il *College* si vedeva continuamente rappresentato alla *House of Burgesses* (ad eccezione di un breve periodo tra il 1723 e il 1727<sup>61</sup>).

Nel periodo pre-rivoluzionario, i rappresentanti del collegio dovevano dimostrarsi veri e propri protagonisti della vita pubblica. Negli anni di fermento che precedettero il 1776, la fedeltà alla corona dei *burgesses* del *William and Mary* può essere letta come conforme alla politica generale dei membri delle università del XVII e XVIII secolo in Inghilterra e Irlanda, sebbene, come in questi casi, non mancarono del tutto rappresentanti oppositori alle politiche governative e, nel caso di specie, promotori dell'affrancamento da Londra<sup>62</sup>. La rappresentanza universitaria veniva abolita proprio con la Guerra d'Indipendenza (l'ultimo *burgess* veniva inviato nel 1775), ma il caso della Virginia rappresenta un primo, importante esempio di esportazione transoceanica dell'istituto, oltre che uno dei più duraturi, avendo operato quasi ininterrottamente per oltre un cinquantennio.

## 4.2 Il Canada

Il caso della rappresentanza universitaria nell'*Upper Canada* (il moderno Ontario) è interessante per due ordini di ragioni: anzitutto perché in questo territorio l'istituto è stato ufficialmente introdotto, ma non ha mai operato praticamente; in secondo luogo perché esso veniva previsto già alcuni anni prima che venisse fondata un'istituzione accademica vera e propria.

Nel 1819, mentre il *Colonial Office* ancora resisteva all'idea di creare un'università, il luogotenente governatore Maitland raccomandava che il legislatore dell'Alto Canada prendesse in considerazione, nell'ambito di un piano per l'incremento della rappresentanza in seno all'assemblea locale, «*the propriety of providing for a distinct representation of the contemplated University, when founded, in conformity with the established practice in the mother country*»<sup>63</sup>. L'obiettivo del Maitland era, anzitutto, quello di garantire rappresentanti lealisti all'interno della camera territoriale, e dunque frenare l'influenza rivoluzionaria statunitense<sup>64</sup>. La proposta avrebbe dovuto trovare seguito nel *Commons and University Representation Act 1820*<sup>65</sup>, il cui articolo 4 stabiliva che «*whenever an University shall be organized, [...] and in conformity to the Rules and Statutes of similar Institutions in Great Britain, it shall and may be lawful for the Governor, [...] to*

<sup>61</sup> L'elenco dei rappresentanti del distretto universitario alla *House of Burgesses* si trova in J.S. MEISEL, *Knowledge and Power*, cit., Appendix 5.

<sup>62</sup> Cfr. *Ibid.*, pp. 21-22.

<sup>63</sup> J.G. HODGINS, *Documentary History of Education in Upper Canada. Volume I: 1790-1830*, Toronto, L.K. Cameron, 1894, p. 138 (citato in J.S. MEISEL, *Knowledge and Power*, cit., p. 115).

<sup>64</sup> J.S. MEISEL, *Knowledge and Power*, cit., p. 115.

<sup>65</sup> *An Act to provide for Increasing the Representation of the Commons of this Province in the House of Assembly*, 60 Geo. 3 c. 2.

*declare by Proclamation the Tract of Land appendant to such University, [...] to be a Town or Township, by such name as to him shall seem meet, and that such Town or Township, so constituted, shall be Represented by one Member».*

Sette anni dopo che il principio della rappresentanza universitaria veniva stabilito per legge, il monarca britannico concedeva una *royal charter* per l'istituzione di un *King's College* a Toronto (che nel 1850 sarebbe diventato la *University of Toronto*). L'istituzione riceveva però, sin dalla pubblicazione della carta reale, aspre critiche sulla sua natura di braccio della chiesa anglicana nell'*Upper Canada*. Sebbene lo statuto universitario, redatto dall'ecclesiastico anglicano (e futuro primo vescovo di Toronto) John Strachan, non richiedesse il superamento di prove in materia religiosa per l'immatricolazione, questa liberalità fu percepita come viziata dalle disposizioni che prevedevano che il *Visitor* dell'università fosse un arcivescovo anglicano, che il *President* fosse un ecclesiastico, e che il Consiglio accademico fosse composto da membri che sottoscrivessero i Trentanove articoli di religione (la confessione di fede della Chiesa d'Inghilterra)<sup>66</sup>.

Contrariamente a quanto era avvenuto con Oxford, Cambridge, il *Trinity College* di Dublino e il *College of William and Mary*, per cui i legami con la chiesa istituita furono un fattore importante per ottenere una rappresentanza legislativa, nel Canada del XIX Secolo la critica radicale al privilegio delle élite anglicane conduceva a una protesta generalizzata rispetto all'istituzione di università (para)confessionali.

Gli accesi dibattiti sull'affiliazione religiosa dell'università di Toronto ne ritardarono l'apertura fino al 1837. Proprio questo ritardo contribuiva a impedire che la rappresentanza universitaria in Canada, sebbene promulgata in linea di principio, diventasse una realtà. Quando il *King's College* fu formalmente inaugurato nel 1842, le province dell'Alto e del Basso Canada erano state unite dall'*Union Act* del 1840. Nello stesso anno, il Consiglio accademico dell'Università approvava una risoluzione in cui si chiedeva al Luogotenente Governatore di applicare la legge del 1820 e di dichiarare l'Ateneo un distretto elettorale<sup>67</sup>. Ciononostante, nessuna azione veniva intrapresa in risposta alla risoluzione, e la legge del 1820 (che aveva autorizzato la rappresentanza universitaria) veniva abrogata nel 1859, quando venivano approvati i *Consolidated Statutes of Canada*.

Sebbene la rappresentanza universitaria sia dunque formalmente esistita in territorio canadese, eliminarla fu, infine, facile, perché la novella del 1859 non dovette mai sopprimere seggi universitari già presenti, né confrontarsi con le relative argomentazioni degli accademici sulle virtù e i contributi ai lavori legislativi dei membri universitari.

### 4.3 L'Australasia

---

<sup>66</sup> Cfr. M.L. FRIEDLAND, *The University of Toronto: A History*, 2° ed., Toronto, Toronto University Press, 2013, pp. 3-23.

<sup>67</sup> Cfr. J.S. MEISEL, *Knowledge and Power*, cit., p. 116.

Nello stesso periodo in cui in Canada la rappresentanza universitaria veniva espunta dalla legislazione e nel Regno Unito si avanzava l'ipotesi di un suo ampliamento, i processi di istituzione delle assemblee legislative e di edificazione di un'architettura di istruzione superiore nelle colonie australasiatiche stimolavano il dibattito sull'opportunità, per i nuovi istituti, di essere rappresentati nei parlamenti coloniali. Tali discussioni dovevano avvenire soprattutto nel Nuovo Galles del Sud, nel Victoria, nel Queensland e in Nuova Zelanda, anche se solo nel primo territorio il processo avrebbe prodotto una (pur breve) prassi di applicazione.

Nel *New South Wales* l'Università di Sidney veniva fondata nel 1852, e sei anni più tardi si vedeva concessa una *royal charter* che ne elencava i privilegi. Nel 1858, il combinato disposto degli articoli 3 e 15 della legge elettorale per la Camera bassa della colonia<sup>68</sup> – che andava ad affiancare il vecchio *Legislative Council* in un nuovo Parlamento bicamerale<sup>69</sup> – prevedeva che uno degli 81 membri dell'assemblea dovesse essere scelto dall'Università di Sidney «*so soon as there shall be [...] not fewer than one hundred Graduates*». L'elettorato universitario, che avrebbe così goduto di un voto plurimo<sup>70</sup>, doveva essere composto dai membri del Senato accademico, dal corpo docente e dai possessori di un titolo di studio rilasciato dall'Ateneo. Il raggiungimento del requisito numerico di cento laureati per l'attivazione del distretto elettorale doveva però raggiungersi soltanto nel 1876, e durare giusto il tempo di una legislatura – due i rappresentanti eletti: William Windeyer alle elezioni del 1876, ed Edmund Barton, succeduto al primo in una *by-election* del 1879<sup>71</sup>. Nel 1880, infatti, una nuova legge elettorale aboliva il seggio accademico nell'ambito di un'importante redistribuzione dei confini dei collegi elettorali statali, eliminando la rappresentanza universitaria prima che potesse esprimersi in una prassi stabile.

Nella colonia di Victoria, dove l'Università di Melbourne veniva fondata nel 1855, l'istituzione di una *university constituency* veniva dibattuta senza, però, riuscire mai a vedere la luce. I tre tentativi promossi dall'élite culturale locale – due nel 1858, in occasione della considerazione di un progetto di legge per incrementare i membri all'assemblea legislativa territoriale, e uno nel 1876, quando veniva dibattuto un ulteriore *electoral bill* – non

---

<sup>68</sup> 22 Vict. c. 20.

<sup>69</sup> Cfr. D. CLUNE, R. SMITH, *New South Wales*, in P. CHEN, N. BARRY, J. BUTCHER, D. CLUNE, I. COOK, A. GARNIER, Y. HAIGH, S.C. MOTTA, M. TAFLAGA (eds.), *Australian Politics and Policy: Senior Edition*, Sydney, Sydney University Press, 2019, pp. 212-232, 214. Per una ricostruzione degli eventi parlamentari del *New South Wales* dalla costituzione del 1856 a quella del 1902, ossia dallo *status* coloniale a quello di Stato federato, si v. D. CLUNE, G. GRIFFITH, *Decision and Deliberation. The Parliament of New South Wales 1856-2003*, Birmingham (NSW), The Federation Press, 2006, pp. 17-150.

<sup>70</sup> La legge elettorale aveva anche creato una franchigia speciale per i minatori e gli uomini d'affari in determinate zone aurifere. A differenza del voto universitario, però, coloro che rientravano in questa categoria potevano votare solo nella loro circoscrizione mineraria o nel loro distretto di residenza, mentre il voto plurimo restava appannaggio degli elettori dei distretti accademici.

<sup>71</sup> I risultati elettorali sono rinvenibili in *New South Wales Election Results 1856-2007*, sul sito del Parlamento del Nuovo Galles del Sud.

dovevano trovare seguito nella legislazione, anche per la mancanza, nei territori australiani, di una prassi consolidata in materia di rappresentanza universitaria<sup>72</sup>.

Ciononostante, una qualche forma di epistocrazia trovava posto, nella colonia, all'interno della Camera alta del Parlamento di Melbourne. Ai sensi dell'articolo 5 della Costituzione del 1855<sup>73</sup>, infatti, i laureati – di qualunque università di un *British dominion*, purché cittadini di Sua Maestà e con almeno ventun anni – rientravano tra i soggetti qualificati a eleggere i membri del *Legislative Council*, per il quale si utilizzava dunque un suffragio più ristretto rispetto a quello adottato per selezionare i deputati<sup>74</sup>, e per cui si riteneva che il possesso di un titolo accademico fosse condizione sufficiente a qualificarsi come elettore dei senatori dello Stato.

Un ultimo tentativo su suolo australiano per l'introduzione di *university constituencies* doveva compiersi nel Queensland, dove, pur essendo prevista da una legge del 1871 la possibilità, per la futura università statale, di eleggere un membro all'assemblea legislativa, la rappresentanza universitaria non avrebbe visto la luce per il ritardo con cui l'istituzione di Brisbane sarebbe stata fondata (solo nel 1909)<sup>75</sup>.

Il caso della rappresentanza universitaria nelle colonie australiane non solo mostra la corrispondenza tra alcuni risultati costituzionali pre-federazione nei diversi territori del continente oceanico, ma dimostra anche un insieme condiviso di visioni sul rapporto tra lo sviluppo legislativo e quello della rappresentanza degli istituti di istruzione derivante dalla tradizione giuridica della Madrepatria.

Se in Australia (così come in Canada) lo sviluppo dell'accademia doveva procedere seguendo la conformazione proto-federale del territorio, in Nuova Zelanda esso seguiva l'aspetto centralistico dell'organizzazione giuridica coloniale. Così, nel 1870, il *New Zealand University Act*<sup>76</sup> creava la cornice per la fondazione di un'istituzione nazionale, che raccoglieva sotto il suo ombrello diversi college regionali (Otago, Canterbury, Auckland, Wellington). Anche in questo caso, però, la rappresentanza universitaria all'assemblea legislativa non era destinata ad ottenere successo. Sebbene i dibattiti nel Parlamento di Wellington prendessero in considerazione la possibilità di introdurre il meccanismo dei distretti accademici, tanto durante l'esame del *Qualification of Electors Bill* del 1875, quanto in quello del *Representation Bill* del 1881, la causa delle *university constituencies* non otteneva il sostegno necessario alla sua codificazione<sup>77</sup>.

Tutti questi casi dimostrano come, all'epoca in cui cercavano di essere rappresentate, le università dell'Oceania britannica erano istituzioni giovani, o addirittura solo immaginate,

---

<sup>72</sup> Cfr. J.S. MEISEL, *Knowledge and Power*, cit., p. 127.

<sup>73</sup> 18 & 19 Vict. c. 55.

<sup>74</sup> In particolare, facevano parte dell'elettorato attivo: i possessori di una proprietà del valore di almeno mille sterline; i fruitori di una rendita annua di almeno cento sterline; i *barristers* e i *solicitors* registrati nello Stato; i medici registrati; gli ufficiali delle forze armate, oltre ai laureati «*of any University in the British Dominions*».

<sup>75</sup> Cfr. J.S. MEISEL, *Knowledge and Power*, cit., pp. 128-129.

<sup>76</sup> 33 & 34 Vict. c. 90.

<sup>77</sup> Cfr. J.S. MEISEL, *Knowledge and Power*, cit., pp. 129-132.

non possedendo, dunque, alcuna statura pubblica all'interno delle colonie. Laddove le università esistevano, il loro numero esiguo di laureati non forniva una lobby ben organizzata all'interno delle rispettive legislature, come invece avveniva nel Regno Unito, ed è proprio questo, piuttosto che per l'assenza di un fertile humus giuridico (invero sempre presente), che sembra spiegare lo scarso successo dell'istituto nel Continente australe.

#### 4.4 Il Mediterraneo britannico

In contrasto con l'importante, ma sostanzialmente esiguo bilancio della rappresentanza universitaria nelle colonie del Canada e dell'Australia, il Mediterraneo inglese offre un quadro più solido e variegato dei modi in cui la circoscrizione elettorale accademica ha accompagnato le attività imperiali di Londra e le idee del costituzionalismo britannico, soprattutto nell'arcipelago maltese.

Prima che a La Valletta, però, i distretti accademici dovevano trovare terreno fertile in Sicilia, dove l'influenza inglese avrebbe esplicato i suoi effetti per circa un decennio, dal 1806 al 1815<sup>78</sup>. La comparsa di una rappresentanza universitaria sull'Isola, su cui gli inglesi si erano stanziati inizialmente per la sua importanza strategica al centro del Mediterraneo, avveniva durante le guerre napoleoniche. Con la Penisola italiana sotto il controllo francese, la Sicilia era stata separata dal resto del Regno borbonico, e Ferdinando III aveva dovuto trasferirsi a Palermo insieme alla corte napoletana<sup>79</sup>. Nel 1811, Lord Bentinck (in seguito Governatore generale dell'India) riceveva gli incarichi di comandante in capo nel Mediterraneo e di inviato britannico alla corte delle Due Sicilie, con il compito di mantenere l'Isola solidamente nella colonna britannica. Per garantire questo scopo, il Bentinck riteneva necessaria una profonda trasformazione del parlamento feudale in ottica liberale<sup>80</sup>, e di ciò riusciva a convincere sia i nobili siciliani che il Governo di Londra. Nel 1812, veniva così promulgata una Costituzione che ricalcava in gran parte le linee giuridiche di quella britannica<sup>81</sup>.

Per ciò che qui interessa, il Capitolo V, par. 8, del Titolo I sanciva che, nella Camera de' Comuni – ossia la Camera bassa del Parlamento, composta da 154 membri, l'altra essendo la Camera de' Pari – «[l]e Università degli Studj delle Città di Palermo, e di Catania manderanno un Rappresentante per ciascheduna», mentre il successivo Capitolo VIII, par. 5 delineava l'elettorato attivo, composto «dal Rettore, dal Segretario, e dal corpo de' Professori, e dei Dottori Collegiali d'ognuna».

<sup>78</sup> Una panoramica del “decennio inglese” è in M. D'ANGELO, R. LENTINI, M. SAIJA (a cura di), *Il “decennio inglese” 1806-1815 in Sicilia. Bilancio storiografico e prospettive di ricerca*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2020.

<sup>79</sup> Cfr. D. MACK SMITH, *Storia della Sicilia medievale e moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2005, pp. 437-448.

<sup>80</sup> Cfr. C.R. RICOTTI, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo (1794-1818)*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 16-167.

<sup>81</sup> *Costituzione di Sicilia Stabilita nel Generale, Straordinario Parlamento del 1812*. Un'analisi della Costituzione del 1812, delle sue premesse, fonti e redazione è in *ibid.*, pp. 227-265, e in A. GRIMALDI, *La Costituzione siciliana del 1812*, in *Revista de Derecho*, n. 48, 2017, pp. 209-233.

La breve parabola costituzionale del nuovo ordinamento, terminata nel 1815 con la restaurazione dello *status quo ante* stabilita a Vienna, doveva vedere la convocazione di tre parlamenti che, pur lacerati da faziosità politiche e resistenze anticostituzionali, erano riusciti a veder eleggere tra le proprie fila anche i rappresentanti dei due istituti universitari dell'Isola<sup>82</sup>. La Carta del 1812 veniva in seguito ritenuta, dai sostenitori dell'indipendenza, la legittima costituzione siciliana, e nel biennio 1848-49, durante la rivoluzione anti-borbonica che doveva condurre alla fondazione di un effimero Regno di Sicilia<sup>83</sup>, il nuovo Statuto<sup>84</sup> ricalcava quello di trentacinque anni prima, e all'articolo 11 decretava che, nella nuova Camera dei deputati, «[d]alle università degli studi di Catania e Messina sarà scelto un rappresentante per ciascuna, e due da quella di Palermo», incrementando la rappresentanza accademica dell'Ateneo principale dell'Isola, e introducendone una per l'Università di Messina (rifondata nel 1838). Il nuovo regime costituzionale, che sarebbe durato solo quindici mesi, non avrebbe permesso l'instaurazione di una prassi duratura, ma è interessante notare come la rappresentanza universitaria (così come altri istituti britannici), da innesto legale estraneo diventasse, agli occhi dei costituenti del 1848, tratto giuridico peculiare dell'ordinamento, al punto da essere rivendicato all'interno della Carta rivoluzionaria.

La natura e le vicende dell'istituto dovevano assumere una natura ben più duratura che in Sicilia nell'arcipelago maltese, sottoposto al controllo britannico dal 1800, sempre nell'ambito della sorveglianza del Mediterraneo in ottica anti-napoleonica. L'università di Malta, fondata nel 1769, sarebbe venuta incontro, nel corso del XIX Secolo, a una ristrutturazione della sua organizzazione e delle sue funzioni, che gli inglesi auspicavano – come già nel caso irlandese, e in quello coevo indiano – anzitutto per la creazione di una classe dirigente autoctona fedele alla Corona britannica<sup>85</sup>.

La rappresentanza universitaria veniva introdotta per la prima volta con la Costituzione del 1887<sup>86</sup>, che era pure la prima carta a instaurare un governo rappresentativo nell'arcipelago. Questo intento veniva raggiunto modificando la composizione del *Council of Government*, che prima di allora era costituito in maggioranza da membri nominati, troppo spesso schierati con il Governatore dell'Isola contro quella espressione dell'elettorato<sup>87</sup>. L'articolo 3 della nuova Costituzione sanciva una composizione, per il nuovo Consiglio di Governo, che vi vedeva partecipi il Governatore, sei membri *ex officio* e quattordici membri

<sup>82</sup> Cfr. J.S. MEISEL, *Knowledge and Power*, cit., pp. 133.

<sup>83</sup> Sul punto si v. D. MACK SMITH, op. cit., pp. 556-572.

<sup>84</sup> *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale Parlamento*.

<sup>85</sup> Cfr. J.S. MEISEL, *Knowledge and Power*, cit., pp. 134.

<sup>86</sup> La nuova costituzione veniva concessa dalla Regina Vittoria con lettere patenti del 12 dicembre 1887, ora raccolte in *Law, Letters Patent and other Papers in relation to the Constitution of the Council of Government of Malta*, Malta, G.P.O., 1889, pp. 113-132.

<sup>87</sup> Sul punto si v. A. GANADO, *The Representative Government Constitution of 1887*, in H. FRENDO (ed.), *Landmarks in Maltese Constitutional History 1849-1974*, Valletta, Central Bank of Malta, 2012, pp. 25-32, 25.

eletti<sup>88</sup>. Di questi ultimi, dieci erano scelti dai cc.dd. “elettori generali”, e quattro da elettori appartenenti a “liste speciali”, nel numero di uno per ciascuna lista (articolo 7 Cost. 1887) le quali ricomprendevano (articolo 9 Cost. 1887): gli ecclesiastici, i nobili maltesi, i laureati dell’Università di Malta e i membri della Borsa di Commercio. Gli elettori per le circoscrizioni speciali erano anche elettori generali e quindi avevano la possibilità di esprimere un voto plurimo.

La rappresentanza universitaria a Malta doveva interrompersi nel 1903, quando il crescente conflitto tra membri eletti e membri di diritto all’interno del Consiglio conduceva al collasso delle istituzioni e all’introduzione della *crown rule*<sup>89</sup>. Nel 1919, un’assemblea nazionale si riuniva per elaborare una nuova costituzione, e nel 1921 venivano emesse le lettere patenti che avrebbero creato un sistema di governo di tipo diarchico, simile a quello introdotto in India pochi anni prima<sup>90</sup>. Sotto il nuovo regime, e ai sensi dell’articolo 5 della nuova Costituzione<sup>91</sup>, la rappresentanza dei laureati passava all’interno di un nuovo Senato corporativo – non dissimile dalla Camera alta irlandese *post-1937* –, per i cui elettori si prevedeva nuovamente il voto plurimo. In particolare, dei diciassette membri della Camera alta, sette sarebbero stati eletti da tutti i cittadini maggiori di ventun anni su base censitaria, e altri dieci da cinque classi corporative – due dal clero, due dalla nobiltà, due dai laureati dell’Università di Malta «*or some other University or have been authorized by the Maltese Government to exercise a profession*», due dai membri della Camera di Commercio e due dal *Trade Union Council*.

Il Senato maltese doveva essere, infine, soppresso con la nuova Costituzione del 1947 – la prima a introdurre il suffragio universale –, e con esso doveva giungere a termine anche l’istituto della rappresentanza universitaria, che però aveva goduto, rispetto alle numerose altre colonie e territori analizzati nei precedenti paragrafi, di una durata ben superiore. Ciò sembra spiegarsi, secondo il Meisel, con le affinità che legavano i caratteri maltesi a quelli indiani, altro territorio in cui le *university constituencies* hanno goduto di ampia fortuna. In particolare, a Malta come in India, il dominio britannico consisteva in una sovrapposizione imperiale su società già culturalmente e giuridicamente identitarie. In entrambi i territori, i britannici non potevano contare sugli stessi tipi di affinità culturali ed etniche che dividevano con i coloni in Canada, Australia e Nuova Zelanda, e poiché la presenza britannica consisteva in una piccola minoranza, la necessità di una partecipazione dei sudditi autoctoni all’amministrazione dell’ordinamento era fondamentale. Il Regno Unito istituiva le università in India e riformava quella di Malta proprio per soddisfare questa esigenza. La rappresentanza universitaria in entrambi i territori era, dunque, un *modus per*

---

<sup>88</sup> Nella vecchia composizione erano invece presenti, oltre al Governatore, nove membri d’ufficio e otto espressione dell’elettorato maltese.

<sup>89</sup> Cfr. H. FRENO, *Party Politics in a Fortress Colony: The Maltese Experience*, 2° ed., Valletta, Midsea, p. 131.

<sup>90</sup> Sulla Costituzione del 1921 cfr. J.M. PIROTTA, *The 1921 Self-Government Constitution*, in H. FRENO (ed.), *Landmarks in Maltese Constitutional History*, cit., pp. 33-40.

<sup>91</sup> *Malta Government Gazette No. 6389*, May 4, 1921, pp. 326-366.

collegare le esigenze del dominio di Londra con lo sforzo di incorporare, nelle strutture politiche locali, coloro che avevano ricevuto un'istruzione emulativa di quella britannica<sup>92</sup>.

## 5. Il trapianto legale dell'istituto nell'ordinamento indiano

L'esportazione delle circoscrizioni elettorali universitarie in India risulta particolarmente interessante per diverse ragioni. Anzitutto, perché essa presenta solo alcune affinità con lo sviluppo del *franchise* accademico nella Madrepatria, ma in un quadro caratterizzato da una realtà autoctona peculiare, rispondente a esigenze di natura imperiale cui si è già avuto modo di accennare con riguardo al caso maltese. In secondo luogo perché, come già per i casi canadese e australiano, lo sviluppo di distretti elettorali universitari si è legato alla natura proto-federale del territorio, la qual cosa ha avuto ripercussioni sui caratteri dell'istituto anche dopo l'affrancamento da Londra. In terzo luogo, infine, perché l'ordinamento indiano è il solo (insieme a quello irlandese) a mantenere ancora oggi le *university constituencies*, e a prevederle direttamente all'interno del testo costituzionale – sebbene, come si è già accennato, solo a livello statale e non anche nazionale.

### 5.1 La rappresentanza universitaria nel Raj britannico

La proposta per la fondazione di istituti accademici nel Subcontinente si data già al periodo immediatamente precedente la fine del dominio esercitato dalla *East India Company*, decretata, a seguito della rivolta dei *sepoys* del 1857-1858, con il *Government of India Act 1858*<sup>93</sup>, che liquidava la Compagnia e trasferiva le funzioni da questa esercitate sotto il controllo della Corona britannica<sup>94</sup>. Le università di Bombay, Calcutta e Madras venivano istituite con *royal charter* nel 1857, quella di Rangoon nel 1878 (come *college*), quella del Punjab nel 1882, e quella di Allahabad nel 1887<sup>95</sup>. In tutti questi casi, la funzione delle istituzioni doveva essere quella di razionalizzare il reclutamento degli indiani nei servizi governativi, coltivando al contempo un'intelligenza occidentalizzata che avrebbe trasmesso i valori europei e promosso gli interessi economici britannici nel territorio<sup>96</sup>.

La diffusione del *franchise* elettorale universitario coincideva, ancora una volta, con quella di istituzioni legislative autoctone, e in particolare con i *provincial councils* introdotti, a partire dal 1861-62, nei territori di Madras, Bombay, Bengala e *North-Western Provinces and Oudh*<sup>97</sup>. Si trattava di organi con funzioni meramente consultive, composti da membri *ex officio* e

<sup>92</sup> Cfr. J.S. MEISEL, *Knowledge and Power*, cit., p. 135.

<sup>93</sup> 21 & 22 Vict. c. 106.

<sup>94</sup> Una ricostruzione storica delle vicende si può trovare in A.B. KEITH, *A Constitutional History of India: 1600–1935*, London, Methuen & Co., 1936, pp. 164-171 e in M. TORRI, *Storia dell'India*, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 425-431.

<sup>95</sup> Cfr. J.S. MEISEL, *Knowledge and Power*, cit., p. 86.

<sup>96</sup> Cfr. M. TORRI, *op. cit.*, pp. 462-464.

<sup>97</sup> Combinato disposto degli articoli 29 (che permetteva l'istituzione di un consiglio provinciale in aiuto del governatore locale a Madras e Bombay) e 44 (che sanciva la possibilità di estendere le disposizioni del primo al Bengala, al territorio delle Province nord-occidentali, e al Punjab) dell'*Indian Councils Act 1861* (24 & 25 Vict. c. 67).

membri aggiunti nominati dal governatore del singolo territorio. In altre parole, essi rappresentavano, a livello locale, quello che il *Governor-General's Council* era a livello centrale. A partire dal 1885, le richieste da parte dell'*Indian National Congress* di vedere maggiormente rappresentati gli indiani all'interno dei consigli centrale e provinciali<sup>98</sup> doveva condurre il Parlamento di Londra all'approvazione dell'*Indian Councils Act 1892*<sup>99</sup> che, tra l'altro, ampliava il numero di membri aggiunti delle assemblee provinciali, portandoli dagli otto previsti nell'atto del 1861, a venti per i territori di Madras, Bombay e Bengala, e a quindici per le *North-Western Provinces and Oudh*<sup>100</sup>.

Per tutti e quattro i territori, si stabiliva che uno di questi membri aggiunti dovesse essere nominato dal governatore locale su *advice* del senato accademico dell'istituto presente nella provincia<sup>101</sup>. Così, l'Università di Madras avrebbe proposto il proprio membro al Consiglio della Provincia omonima (chiamata ufficialmente *Presidency of Fort St. George* fino al 1937); quella di Bombay alla propria assemblea locale; quella di Calcutta al Consiglio della Provincia del Bengala; quella di Allahabad al Consiglio delle *North-Western Provinces and Oudh*.

È, dunque, con queste peculiari modalità – poteri meramente consultivi, e non pienamente elettivi nella selezione dei rappresentanti, e suffragio ristretto ai soli membri del senato accademico – che veniva introdotta la rappresentanza universitaria nel Subcontinente indiano. Essa si basava sulla necessità, difesa da Lord Dufferin (Governatore generale negli anni Ottanta), di incorporare le rappresentanze di alcuni gruppi sociali all'interno dei consigli provinciali<sup>102</sup>, col fine di diminuire l'*appeal* di forze più estreme (in questo caso l'*Indian National Congress*), tramite l'implementazione di riforme moderate rivolte ai segmenti più ricchi e istruiti della società<sup>103</sup>.

Nel corso dei decenni, con l'istituzione di altri consigli provinciali, venivano pure creati altri distretti elettorali universitari. Così, il Punjab otteneva un consiglio provinciale nel 1897, al

---

<sup>98</sup> Cfr. A.K. THIRUVENGADAN, *The Constitution of India. A Contextual Analysis*, Oxford-Portland, Hart, 2017, p. 17.

<sup>99</sup> 55 & 56 Vict. c. 14.

<sup>100</sup> Articolo 1, 1° e 2° co. *Indian Councils Act 1892*.

<sup>101</sup> Tale norma veniva sancita dalle *Regulations* emesse il 17 marzo 1893 dal Governatore generale dell'India ai sensi dell'articolo 1, 4° co. *Indian Councils Act 1892*, che gli riconosceva la facoltà di emanare tali fonti secondarie per la regolazione della struttura e del funzionamento dei consigli centrale e provinciali. In particolare, rilevano: la sez. II, lett. e delle *Regulations under Section 1 (4) of the Indian Councils Act, 1893, for Madras*; la sez. II, lett. f delle *Regulations under Section 1 (4) of the Indian Councils Act, 1893, for Bombay*; la sez. II, lett. e delle *Regulations under Section 1 (4) of the Indian Councils Act, 1893, for Bengal*; la sez. II, lett. d delle *Regulations under Section 1 (4) of the Indian Councils Act, 1893, for North-Western Provinces and Oudh*. Tutti i testi possono leggersi in *The Indian Councils Act, and Acts Amending it with all Official Papers Connected therewith and the Rules for the Conduct of Business, at Meetings of the Council*, Madras, National Press, 1893, pp. 58-65.

<sup>102</sup> Non a caso, tra i soggetti individuati dalle *Regulations* per selezionare i candidati da proporre al governatore provinciale nella nomina dei membri aggiunti ai consigli locali figuravano diverse *municipal corporations*, alcuni *district local boards*, oltre ad *associations of merchants, manufacturers or tradesmen* e *large land-holders* (i soggetti sono elencati nelle sezioni II delle *Regulations* citate nella nota precedente).

<sup>103</sup> Sul punto, in generale, si v. R. J. MOORE, *The Twilight of the Whigs and the Reform of the Indian Councils, 1886-1892*, in *The Historical Journal*, vol. 10, n. 3, 1967, pp. 400-414.

cui interno l'Università locale acquisiva un proprio rappresentante a partire dal 1909. La Provincia di Bihar e Orissa veniva istituita nel 1911, e l'Università di Patna otteneva un seggio nel consiglio quando venne inaugurato nel 1917<sup>104</sup>. In India, dunque, come già in Canada e, soprattutto, in Australia, l'istituto della circoscrizione universitaria trovava applicazione a livello locale, e si legava fortemente con le realtà rappresentative dei singoli territori, piuttosto che con quella dell'intero Raj, depositando il seme di un'eredità giuridica che sarebbe stata trasmessa all'ordinamento all'indomani dell'indipendenza.

L'espansione del *franchise* universitario doveva continuare a seguito dell'entrata in vigore del *Government of India Act 1919*<sup>105</sup>, con cui per la prima volta si stabiliva il principio elettivo (sebbene con un suffragio ristretto) per la maggioranza dei seggi di ciascun consiglio provinciale. Le *university constituencies* venivano regolate dalle *rules* emesse a seguito dell'approvazione della legge, e per esse veniva introdotta un'importante estensione dei titolari di elettorato attivo, che veniva ora a ricomprendere non soltanto i membri dei rispettivi senati accademici, ma pure tutti i laureati che avessero acquisito un titolo universitario da almeno sette anni e risiedessero nel territorio della provincia<sup>106</sup>. L'ampliamento dell'elettorato assumeva, dunque, caratteristiche originali rispetto al Regno Unito: non soltanto per la necessità di risiedere nella provincia della propria *alma mater* per poter votare nella circoscrizione universitaria di appartenenza, ma pure per la condizione temporale dei sette anni dal conseguimento del titolo, introdotta probabilmente per permettere l'acquisizione di posizioni più moderate da parte dei laureati prima di esprimere la propria rappresentanza, e dunque evitare, ancora una volta, l'espressione di candidati radicali<sup>107</sup>. Anche in questo caso, le peculiarità indiane sono da sottolineare per l'influenza che avrebbero dovuto avere nel funzionamento dei distretti elettorali accademici dopo l'affrancamento dall'Impero.

La storia delle *university constituencies* nei *legislative councils* provinciali indiani procedeva, negli anni successivi alla novella legislativa del 1919, secondo traiettorie espansive, scandite dalle seguenti tappe: nel 1920 veniva riconosciuta una rappresentanza all'Università di Dacca; nel 1923 a quelle di Nagpur e di Rangoon – è interessante che in questo caso si fissava il minimo temporale dall'acquisizione del titolo per poter esercitare il diritto di voto a tre anni, e tale caratteristica sarebbe stata ereditata dall'India post indipendenza –; nello stesso anno i territori di Madras, Bombay e quello delle *United Provinces* riconoscevano il diritto di

---

<sup>104</sup> Cfr. J.S. MEISEL, *Knowledge and Power*, cit., pp. 90-91.

<sup>105</sup> 9 & 10 Geo. 5. c. 101.

<sup>106</sup> In particolare, rilevano: la sez. 23 dell'Allegato II alle *Rules for the Madras Legislative Council*; la sez. 8 dell'Allegato II alle *Rules for the Bombay Legislative Council*; la sez. 11 dell'Allegato II alle *Rules for the Bengal Legislative Council*; la sez. 12 dell'Allegato II alle *Rules for the United Provinces Legislative Council*; la sez. 9 dell'Allegato II alle *Rules for the Punjab Legislative Council*; la sez. 7 dell'Allegato II alle *Rules for the Bihar and Orissa Legislative Council*; la sez. 8 dell'Allegato II alle *Rules for the Central Provinces Legislative Council* (tutte le *rules* sono raccolte in H.N. MITRA (ed.), *The Government of India Act 1919, Rules Thereunder & Government Reports, 1920*, Sibpur, Mitter, 1921, pp. 186-242).

<sup>107</sup> È di questo avviso J.S. MEISEL, *Knowledge and Power*, cit., p. 96.

voto anche alle donne laureate nelle rispettive accademie; nel 1935, per effetto del nuovo *Government of India Act*<sup>108</sup>, venivano accorpate le nuove università di alcune provincie nei distretti elettorali già esistenti – gli istituti di Andhra e Annamalai nella circoscrizione dell'Università di Madras, e quelli di Agra e Lucknow in quella dell'Università di Allahabad –; negli anni dal 1939 al 1947, sette degli undici *provincial councils* indiani (tra cui cinque in cui erano presenti seggi universitari) venivano sospesi, cosicché i distretti accademici avrebbero continuato ad esprimere propri rappresentanti solo nel Bangala e nel Punjab<sup>109</sup>. Le vicende dell'istituto, da questo momento, avrebbero dovuto mescolarsi con i dibattiti dell'Assemblea costituente indiana, di cui si tratterà nel prosieguo del discorso. Ciò che è importante sottolineare in questa sede, invece, è che quanto sin qui detto sembra dimostrare come lo stabilimento di circoscrizioni universitarie in India non sia stata una pedissequa imitazione della tipicità costituzionale britannica. In entrambi gli ordinamenti, la rappresentanza accademica rispondeva a specifiche preoccupazioni politiche che divergevano tanto nella sostanza quanto nelle implicazioni. In India i distretti universitari venivano istituiti insieme a numerose altre *special franchises*, e il numero di elettorati doveva crescere man mano che l'amministrazione britannica cercava di bilanciare i vari gruppi sociali ed etnici, espandendo al contempo la partecipazione politica. Nel Regno Unito, il processo è stato in gran parte opposto, in quanto al graduale allargamento dell'inclusione elettorale si affiancava una contemporanea riduzione delle vecchie franchigie speciali. A differenza dell'ordinamento britannico dunque, dove le università rimanevano, nella prima metà del XX Secolo, l'unico *franchise* a restituire deputati separati rispetto a quelli delle *territorial constituencies*, in India ciascuna delle varie circoscrizioni rappresentate nei consigli provinciali eleggeva i propri rappresentanti. A livello di strutture legislative, quindi, l'analisi comparativa della rappresentanza universitaria evidenzia come l'ampliamento dell'inclusione elettorale nel Regno Unito abbia proceduto lungo un percorso ampiamente integrativo, mentre in India il processo sia stato soprattutto disgregativo<sup>110</sup>.

## 5.2 L'eredità del modello in alcuni Stati dell'Unione indiana

Secondo il Meisel i distretti elettorali universitari venivano sostanzialmente bollati come anacronistici dai padri costituenti indiani e, infine, abbandonati<sup>111</sup>. A sostegno di questa tesi, egli cita anche alcuni dibattiti dell'Assemblea costituente indiana, che dimostrano il sostanziale diniego verso l'introduzione dell'istituto a livello nazionale, tanto all'interno del *Lok Sabha* (la camera bassa) che del *Rajya Sabha* (la camera alta) di Nuova Delhi. L'Autore non prende però in considerazione il perdurare del modello introdotto nel Raj all'interno delle assemblee bicamerali degli Stati che compongono l'Unione, né tantomeno i dibattiti,

---

<sup>108</sup> 25 & 26 Geo. 5. c. 42.

<sup>109</sup> Un *excursus* storico delle vicende del *franchise* universitario nel periodo 1919-1947 è in J.S. MEISEL, *Knowledge and Power*, cit., pp. 96-101.

<sup>110</sup> Cfr. *Ibid.*, p. 112.

<sup>111</sup> Cfr. *Ibid.*, pp. 100-101.

che pure si sono svolti in Assemblea costituente, a proposito dell'introduzione della rappresentanza universitaria negli ordinamenti federati.

A d oggi, in India, solo sei dei ventisei Stati (e nessuno degli otto territori) che compongono l'Unione (l'Andhra Pradesh, il Karnataka, il Telangana, il Maharashtra, il Bihar, e l'Uttar Pradesh) sono dotati di un parlamento bicamerale. L'evoluzione dell'assetto assembleare degli Stati ha subito diversi cambiamenti nel corso degli anni, e non tutti gli enti federati che oggi possiedono un'assemblea bicamerale sono sempre stati caratterizzati da tale struttura – così come non tutti gli ordinamenti sub-nazionali monocamerale hanno sempre adottato questo modello –, essendo possibile la creazione e dissoluzione dei senati statali tramite legge del Parlamento federale, a seguito di una richiesta della camera bassa locale a maggioranza dei due terzi dei votanti (articolo 169 Costituzione del 1950)<sup>112</sup>.

Ad ogni modo, in tutti gli Stati che accolgono una camera alta, la composizione di questa si ripete omogenea, e ciò per diretto dettame costituzionale. In particolare, ai sensi dell'articolo 171, 1° co. della Costituzione del 1950, i *vidhan parishad*, o *legislative councils* (ossia le camere alte dei sei Stati che ne possiedono una), sono composti da un minimo di quaranta rappresentanti, e da non più di un terzo dei membri della *vidhan sabha*, o *legislative assembly* (la camera bassa) dello stesso parlamento statale<sup>113</sup>. I senatori, ai sensi dell'articolo 171, 3° co., sono così scelti: un terzo è eletto dai membri dei consigli comunali e distrettuali, e da altre autorità locali eventualmente individuate per legge; un ulteriore terzo è eletto dai membri della *legislative assembly*; un sesto è nominato dal governatore del singolo Stato, che sceglie tra i cittadini che si sono distinti per meriti culturali, scientifici o sociali; un dodicesimo è eletto dai docenti delle scuole statali secondarie; un ulteriore dodicesimo è eletto dai residenti nello Stato in possesso di un titolo universitario (o equipollente) da almeno tre anni, ottenuto in una qualsiasi università indiana. I *legislative councils* sono organi permanenti, i cui membri si rinnovano per un terzo ogni due anni, e non sono soggetti a scioglimento anticipato (articolo 172, 2° co. Costituzione del 1950).

La camera alta dei sei Stati indiani che ne possiedono una è, così, un organo a composizione mista, dato che i suoi membri sono eletti con elezioni di secondo grado, eletti direttamente da due speciali categorie di cittadini, e nominati dall'organo monocratico governatoriale. Essa diviene, poi, il consesso di rappresentanza di interessi specifici, stante che le uniche

---

<sup>112</sup> In particolare, dei sei Stati che attualmente possiedono un sistema bicamerale, il Bihar, il Maharashtra (erede della Provincia di Bombay), il Karnataka e l'Uttar Pradesh ne sono provvisti sin dall'entrata in vigore della Costituzione del 1950 (ma in realtà i loro consigli erano in attività già durante il Raj britannico, sebbene su territori parzialmente diversi dagli attuali). L'Andhra Pradesh lo ha introdotto nel 1958, abolito nel 1980, e reintrodotta nel 2007, mentre il Telangana lo ha introdotto nel 2014 (anno in cui lo Stato si è separato dall'Andhra Pradesh). Stati indiani che non hanno più un sistema bicamerale sono invece: il Madhya Pradesh e il Punjab, che hanno abolito la camera alta nel 1969, e il Jammu e Kashmir, che l'ha abolita nel 2019.

<sup>113</sup> Nello specifico, i membri dei *legislative councils* dei sei Stati che ne possiedono uno sono: 58 per l'Andhra Pradesh, 75 per il Karnataka, 40 per il Telangana, 78 per il Maharashtra, 75 per il Bihar, e 100 per l'Uttar Pradesh.

elezioni dirette coinvolgono, nell'elettorato attivo, due classi molto specifiche di cittadini: i laureati e gli insegnanti secondari<sup>114</sup>.

Il sistema elettorale per le quattro categorie elette è, come nel caso irlandese, quello del voto singolo trasferibile (anch'esso sancito direttamente in Costituzione, all'articolo 171, 4° co.). Nello specifico, per quanto concerne i seggi universitari (che vanno da un minimo di tre nel Telangana, a un massimo di otto nell'Uttar Pradesh), il fatto che possano essere elettori tutti i cittadini laureati residenti nello Stato, indipendentemente dall'*alma mater* di appartenenza, fa sì che la circoscrizione universitaria non sia legata a un singolo istituto accademico, ma invece a un territorio. In altre parole, il territorio di uno Stato viene suddiviso in tante circoscrizioni quanti sono i seggi universitari da allocare – e per il fatto di essere collegi uninominali, più che di voto singolo trasferibile deve parlarsi di voto alternativo –, e in ciascuno viene eletto un rappresentante dai laureati residenti in quel distretto che possiedono un titolo accademico da almeno tre anni. Non è, di conseguenza, ammesso il voto plurimo, stante che un singolo elettore, sebbene possa essere laureato in più di un istituto, esprimerà il suo voto solo in base alla circoscrizione di residenza, e solo una volta. Le circoscrizioni elettorali universitarie possiedono, dunque, in India, almeno due caratteristiche del tutto peculiari rispetto a quelle introdotte nell'Impero britannico nei secoli precedenti: *a*) il fatto di richiedere almeno tre anni di possesso di un titolo accademico per poter esercitare il proprio diritto di voto e *b*) il fatto di essere, contrariamente alla regola tassonomica individuata anche nell'introduzione a questo lavoro, distretti territoriali.

Una breve analisi dei dibattiti all'Assemblea costituente può essere utile, a questo proposito, per sciogliere le motivazioni dietro queste due scelte. Nei primi due anni di lavori dell'Assemblea non si rintracciano riferimenti all'istituto, se non una sola volta, quando Ajit Prasad Jain (futuro terzo governatore del Kerala e Ministro dell'agricoltura nel Governo Nehru) riconosceva la possibilità di introdurre, a livello statale ma non anche nazionale, circoscrizioni speciali per le università<sup>115</sup>.

Delle *university constituencies* non c'è traccia, invece, nella *Draft Constitution* elaborata dal *Drafting Committee* sulla base dei lavori delle commissioni dell'Assemblea, presentata nel febbraio 1948<sup>116</sup>. Nelle disposizioni dell'articolo 150 della bozza di Costituzione, infatti, si stabiliva che i membri dei *legislative councils* sarebbero dovuti essere scelti: per metà all'interno di quattro *panel* vocazionali (simili a quelli introdotti nel Senato irlandese nel

---

<sup>114</sup> Un'analisi della composizione dei *legislative councils* è svolta da M.P. JAIN, *Indian Constitutional Law*, 6° ed., Gurgaon, LexisNexis, 2011, pp. 318-320.

<sup>115</sup> «[T]here might be some constituencies which are not territorial for example, the university and the labour Constituencies. So far as the provinces are concerned, we have decided that there would be territorial constituencies and there shall be no special constituencies. But in States it is possible that there may be some territorial and some non-territorial constituencies and some nominations as well» (in *Constituent Assembly Debates*, vol. 4, 24 luglio 1947, 4.30.61, disponibile online in <https://www.constitutionofindia.net/debates/24-jul-1947/#88425>).

<sup>116</sup> Una ricostruzione delle vicende dell'Assemblea costituente indiana si trova in A.K. THIRUVENGADAN, *op. cit.*, pp. 31-34.

1937) dai rappresentanti delle varie categorie a questi appartenenti; per un terzo dalla *legislative assembly* statale; per la restante parte dal governatore dello Stato<sup>117</sup>.

Quando la *Draft Constitution* veniva presentata nuovamente all'Assemblea costituente per la presentazione degli emendamenti e l'approvazione definitiva, l'articolo 150 doveva essere oggetto di una profonda modifica che, per quanto concerne l'istituto in esame, doveva discutersi nelle sedute del 30 luglio e del 19 agosto 1949. Nella prima, veniva presentato da Shibban Lal Saxena una nuova formulazione dell'articolo, in cui si prevedeva una composizione molto articolata delle camere alte statali, in cui il dieci per cento dei membri sarebbe stato eletto all'interno di un collegio comprendente tutti i laureati delle università del singolo Stato, e il cinque per cento dai membri dei senati accademici degli istituti locali<sup>118</sup>. Secondo il proponente, tale modalità di selezione si giustificava con motivazioni eminentemente epistocratiche, poiché «*the only proper function of the [Upper] Chambers can be to revise what the Lower Chambers have done and to give them expert advice on problems on which they legislate. Therefore, I think [...] that the Upper Chamber must be composed of the intelligentsia of the provinces*», e a proposito del *franchise* universitario affermava: «*the graduates of universities are given 10 per cent. I think we all realize that today many of the intellectuals in the country are dissatisfied in that the representatives in the legislatures do not generally come from that class and it is important that we should not lose their co-operation. Therefore, [...] I think that at least in the Upper Chambers, they should be provided for, so that they can help us with their learning in revising the Acts passed by the Lower House*»<sup>119</sup>.

Nella sessione del successivo 19 agosto l'emendamento di Saxena veniva espunto, ma le sue suggestioni venivano raccolte dal Presidente del *Drafting Committee*, Bhimrao Ramji Ambedkar, che proponeva per il dibattito una nuova versione dell'articolo 150. In particolare, la prima formulazione di quello che sarebbe dovuto diventare l'articolo 171 della Costituzione del 1950 prevedeva, rispetto ai distretti elettorali universitari, che l'elettorato attivo avrebbe dovuto essere composto da «*persons who have been for at least three years graduates of any university in the State*»<sup>120</sup>. A questa formulazione venivano mosse due critiche. Manmohan Das si schierava contro l'imposizione di una condizione temporale minima di godimento del titolo accademico per l'esercizio del voto<sup>121</sup>, e proponeva di eliminare tale condizione dall'articolo; Vinayak Sitaram Sarwate dimostrava l'incoerenza del non permettere a un cittadino residente in uno Stato, ma laureato in un altro, di

<sup>117</sup> Articolo 150, 2° co. *Draft Constitution* del 1948.

<sup>118</sup> *Constituen Assembly Debates*, vol. 9, 30 luglio 1949, 9.107.127, disponibile online in <https://www.constitutionofindia.net/debates/30-jul-1949/>.

<sup>119</sup> Le citazioni sono in *ibid.*, 9.107.128.

<sup>120</sup> *Constituen Assembly Debates*, vol. 9, 19 agosto 1949, 9.119.7, disponibile online in <https://www.constitutionofindia.net/debates/19-aug-1949/#112039>.

<sup>121</sup> «*I do not find any reason for imposing another condition that the graduateship should be at least of three years standing. I fail to understand what difference there will be between a graduate who has taken a degree yesterday or a few days back and a graduate of three years standing. If the sponsors of this article think that for maturity of the educational qualifications, an experience of at least three years should be there, I think three years experience will be insufficient and inadequate. There should be at least five years experience for the maturity of the qualification of graduateship*» (in *ibid.*, 9.119.15, disponibile online in <https://www.constitutionofindia.net/debates/19-aug-1949/#112047>).

esprimere il proprio rappresentante nella circoscrizione universitaria locale, e proponeva la sostituzione delle parole «*in the State*» con «*in the territory of India*»<sup>122</sup>.

Le caratteristiche delle *university constituencies* indiane dovevano nascere dalla mancata considerazione del Presidente del *Drafting Committee* Ambedkar nei confronti della prima proposta, che quindi decadeva, e nell'accoglimento dell'emendamento di Sarwate<sup>123</sup>, che veniva invece approvato. I padri costituenti indiani decidevano, dunque, di conservare quella condizione temporale di godimento del titolo accademico ereditata dalla visione conservatrice imperiale, ma di disancorare il *franchise* universitario dall'appartenenza ad una determinata istituzione, ibridando i caratteri, richiamati all'inizio di questo scritto, del collegio elettorale come "ripartizione" e come "collettività", che coesistono all'interno del peculiare utilizzo dell'istituto da parte degli ordinamenti federati del Subcontinente.

## 6. La perdurante applicazione dell'istituto in Irlanda

Nella plurisecolare storia delle circoscrizioni elettorali universitarie, l'Isola d'Irlanda ha visto una loro applicazione continuata sin dal XVII Secolo, il che rende l'ordinamento il più longevo ad aver adottato l'istituto, e l'unico che ancora oggi lo utilizza nella selezione dei membri di un'assemblea nazionale, che nel caso di specie è il *Seanad* del Parlamento di Dublino. In Irlanda, inoltre, i rappresentanti scelti attraverso i collegi accademici sono particolarmente numerosi (sei su sessanta), rendendo il caso ancora più interessante, perché in assoluto quello in cui la rappresentanza universitaria è più cospicua – il dieci per cento di membri dell'assemblea legislativa è una soglia mai raggiunta prima in altri ordinamenti. Nei prossimi paragrafi si analizzeranno le *university constituencies* irlandesi in prospettiva diacronica, dalla loro introduzione nel Parlamento vassallo di Dublino, sino alle discussioni in sede costituente, all'indomani dell'affrancamento da Londra. Si osserveranno i dibattiti che hanno circondato l'istituto, e i tentativi di riforma che sono stati proposti nel corso dei decenni. Si indagheranno, infine, le peculiarità dei distretti universitari irlandesi, e la novella legislativa del 2024, che tenta di "democratizzare" il collegio accademico ma senza denaturarlo, rispettando quelle che sono, a tutti gli effetti, le regole di rappresentanza epistocratica ormai tipiche dell'ordinamento costituzionale dell'Isola.

### 6.1 Le circoscrizioni universitarie prima dell'affrancamento da Londra

---

<sup>122</sup> Cfr. *ibid.*, 9.119.79-81, disponibile online in <https://www.constitutionofindia.net/debates/19-aug-1949/#112111>.

<sup>123</sup> «*Mr. Vice-President, Sir, out of the amendments that have been moved, I am prepared to accept the amendments moved by Mr. Sarwate. I think he has spotted a real difficulty in the draft as it stands. The draft says- 'University in the State'. It is quite obvious that there are many States with at present no university. All the same there are graduates from other Universities who are residing in that State. It is certainly not the intention to take away the right of a graduate residing in a State to participate in the elections to the Upper Chamber merely because he does not happen to be a graduate of a University in that particular State. In order therefore to make the way clear for graduates residing in the particular State, I think this amendment is necessary and I propose to accept it*» (in *ibid.*, 9.119.109, disponibile online in <https://www.constitutionofindia.net/debates/19-aug-1949/#112141>).

È noto come, prima dell'Atto di Unione del 1800, l'Irlanda fosse un ordinamento formalmente indipendente ma sostanzialmente vassallo di Londra. Il dominio inglese veniva stabilito nel 1171, anno in cui Enrico II istituiva il *Dominium Hiberniae*, e si proclamava Signore dell'Isola<sup>124</sup>. A partire dal 1542, con il *Crown of Ireland Act*<sup>125</sup> approvato dal Parlamento di Dublino, la Signoria veniva sostituita dal Regno d'Irlanda, ed Enrico VIII diventava primo sovrano del nuovo Stato, che era a tutti gli effetti una dipendenza inglese nella forma di vicereame<sup>126</sup>. In questo periodo, l'assemblea parlamentare irlandese (monocamerale fino al 1537), doveva iniziare a strutturarsi sul modello di quella di Westminster, con una Camera dei Lord di nomina regia e una Camera dei Comuni eletta da un *franchise* molto ridotto, sostanzialmente propedeutico al mantenimento del controllo politico da parte della minoranza protestante (la c.d. *Protestant Ascendancy*)<sup>127</sup>.

È proprio in questo Parlamento che, nel 1613, Giacomo I riconosceva una rappresentanza di due membri all'Università di Dublino. Fondato nel 1592 con un preciso afflato protestante<sup>128</sup>, e su modello di quelli di Oxford e Cambridge, l'Ateneo dublinese doveva infine coincidere con l'unico *college* che sarebbe stato istituito al suo interno, il *Trinity*, che sarebbe quindi diventato l'istituto accademico rappresentato nell'assemblea irlandese, in quegli anni oggetto di una ridefinizione circoscrizionale al fine di garantire alla minoranza protestante la maggioranza parlamentare<sup>129</sup>.

Roccaforte dei realisti e degli anglicani, il *Trinity College* doveva conformarsi, durante il XVII Secolo, alle tendenze monarchiche delle università inglesi, il che non deve sorprendere, visto che il *provost* a capo dell'istituto era di nomina regia. Durante l'Interregno, sebbene le università di Oxford e Cambridge, come si è visto, continuassero a essere rappresentate in qualche forma a Londra, il collegio elettorale dell'Università di Dublino doveva essere abolito con l'*Instrument of Government*, essendo la sua rappresentanza assorbita dal collegio elettorale di due membri della *County and City of Dublin* nel Parlamento unito del *Commonwealth* (in cui l'Irlanda si vedeva riconosciuti 30 dei 460 membri totali). I seggi accademici venivano ripristinati nel 1660 con la ricostituzione del Parlamento irlandese sotto la Restaurazione stuartiana<sup>130</sup>.

La condizione del *College* di Dublino come baluardo della monarchia nella rappresentanza dell'Isola doveva mantenersi immutata durante il Secolo successivo. Tra il 1717 e il 1794, solo tre uomini avrebbero occupato la posizione di *provost* dell'Università, e tutti erano politicamente attivi nell'influenzare gli esiti delle elezioni nel distretto accademico, cosa che

<sup>124</sup> Cfr. C. VEACH, *Conquest and Conquerors*, in B. SMITH (ed.), *The Cambridge History of Ireland. Volume I. 600-1550*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, pp. 157-181, e spec. 160-166.

<sup>125</sup> 33 Hen. 8 c. 1 (I).

<sup>126</sup> Cfr. C. BRADY, *Politics, Policy and Power, 1550-1603*, in J. OHLMEYER (ed.), *The Cambridge History of Ireland. Volume II. 1550-1730*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, pp. 23-47, 31.

<sup>127</sup> Cfr. D. EDWARDS, *Political Change and Social Transformation, 1603-1641*, in *Ibid.*, pp. 48-71, 67.

<sup>128</sup> Sul punto cfr. C. LENNON, *Protestant Reformations, 1550-1641*, in *Ibid.*, pp. 196-219, 209.

<sup>129</sup> Cfr. J.S. MEISEL, *Knowledge and Power*, cit., p. 14.

<sup>130</sup> Cfr. *Ibid.*, p. 15.

veniva facilitata dall'esiguità numerica dell'elettorato attivo, che alla fine del Secolo contava solo 22 *fellows* e 70 *scholars*<sup>131</sup>.

Con lo scioglimento del Parlamento irlandese in seguito all'Atto di Unione del 1800, il collegio accademico di Dublino sopravviveva come uno dei 100 seggi irlandesi aggiunti all'Assemblea di Westminster. Il *Trinity*, dunque, non solo perdeva uno dei suoi due seggi, ma il trasferimento della sua rappresentanza in Inghilterra doveva significare anche che l'istituto si venisse a trovare svincolato dalla considerevole influenza di cui aveva goduto in precedenza, nonché dal patrocinio e dal sostegno che gli erano stati forniti dalle famiglie aristocratiche dell'Isola. Forse come conseguenza di questo sommovimento, il collegio elettorale perdeva la sua coesione autocratica, e dall'inizio del XIX Secolo il seggio universitario di Dublino veniva regolarmente conteso a ogni elezione politica<sup>132</sup>.

Si sono già visti, nel paragrafo 3.2, le vicissitudini dei seggi universitari irlandesi dopo l'unione dei due regni. Come si ricorderà, le tappe fondamentali dell'istituto tra il 1800 e il 1922 sono tre. La prima doveva realizzarsi con il già menzionato articolo 11 del *Reform Act 1832*<sup>133</sup>, che disponeva l'elezione di un secondo membro da parte del *Trinity College* e, soprattutto, ne ampliava l'elettorato attivo (che passava dai soli 90 ai circa 2.000 aventi diritto<sup>134</sup>), permettendo l'esercizio del voto (*ex* articolo 60) anche ai maggiori di ventuno anni possessori di un «*Degree of Master of Arts, or any higher Degree, or a Scholarship or Fellowship in the said University*». Come evidenziato, l'importanza della novella legislativa è da rinvenirsi: a) nella capacità di consentire il voto ai cattolici – e dunque nel ridimensionamento del collegio accademico di Dublino come espressione del potere anglicano<sup>135</sup> –, e b) nell'aver aperto la pista all'ampliamento del *franchise* universitario anche ai possessori di un titolo ottenuto nell'istituzione coincidente col collegio elettorale (piuttosto che soltanto ai membri del corpo accademico), caratteristica che, nelle espressioni contemporanee dell'istituto (ossia negli ordinamenti indiano e irlandese), rimane attribuito essenziale per definirlo.

La seconda tappa, nel 1918, avveniva con il *Redistribution of Seats (Ireland) Act 1918*<sup>136</sup>, con cui, almeno per i pochi anni che separavano la nuova legislazione dalla nascita dell'*Irish Free State*, i rappresentanti delle università irlandesi a Westminster sarebbero stati quattro: i due già riconosciuti al *Trinity College*, quello allocato alla *Queen's University Belfast*, e quello espresso dalla *National University of Ireland*.

Infine, la terza tappa è quella scandita dagli eventi che hanno preceduto la nascita dell'*Irish Free State*. Nel dividere l'Isola in due territori devoluti all'interno del Regno, il *Government of Ireland Act 1920*<sup>137</sup> continuava a rappresentare sia il *Trinity College* (due membri) che la

---

<sup>131</sup> Cfr. *Ibid.*, p. 17.

<sup>132</sup> Cfr. *Ibid.*, p. 18.

<sup>133</sup> 2 & 3 Will. 4. c. 45.

<sup>134</sup> N. JOHNSTON, *op. cit.*, p. 27.

<sup>135</sup> Cfr. J.S. MEISEL, *Knowledge and Power*, cit., pp. 25-26.

<sup>136</sup> 7 & 8 Geo. 5. c. 65.

<sup>137</sup> 10 & 11 Geo. 5. c. 67.

*National University of Ireland* (uno) a Westminster, prevedendo anche quattro rappresentanti per ciascuna istituzione nella Camera bassa del neoistituito Parlamento dell'Irlanda del Sud, riunitosi una sola volta nell'estate 1921 per la defezione della quasi totalità dei suoi membri, che invece decidevano di partecipare ai lavori del secondo *Dáil Éireann* (organo legislativo di autogoverno creato dagli indipendentisti nel 1919)<sup>138</sup>. Nell'unica convocazione dell'Assemblea (quella, appunto, del giugno 1921) dei 128 membri della Camera dei Comuni di Dublino, dovevano partecipare alla prima (e ultima) seduta parlamentare solo in quattro, ossia gli unici unionisti del consesso, che non a caso coincidevano con quelli eletti nel distretto universitario del *Trinity College* – mentre i 120 eletti nelle circoscrizioni territoriali, e i quattro eletti nel distretto della *National University of Ireland* appartenevano tutti allo *Sinn Féin*, e decidevano, come detto, di non partecipare ai lavori dell'Assemblea, per riunirsi invece nel *Dáil Éireann* nazionalista<sup>139</sup>.

Allo stesso modo, ai sensi dell'atto del 1920, la *Queen's University* di Belfast continuava ad inviare un membro alla *House of Commons*, e otteneva quattro seggi nel Parlamento di Stormont<sup>140</sup>, che sarebbe rimasto in funzione fino al ristabilimento della *direct rule* nel 1972. In questa Assemblea, la *Queen's University* avrebbe continuato a eleggere propri rappresentanti fino al 1968, anno in cui l'articolo 1 dell'*Electoral Law Act (Northern Ireland)* aboliva il distretto universitario, sostituiva i suoi quattro seggi con altrettanti di tipo territoriale, e decretava la fine definitiva, in territorio britannico, del voto plurimo.

Nel Sud, invece, con il trattato anglo-irlandese del 1921, e l'istituzione dello Stato libero come *dominion* del *Commonwealth* l'anno seguente, la rappresentanza delle università di Dublino passava interamente al *Dáil Éireann*, nel quale il *Trinity College* e la *National University* ottenevano, ai sensi dell'articolo 27 della nuova Costituzione<sup>141</sup>, tre seggi ciascuna. I dibattiti costituenti dimostrano come, per la prima volta nelle isole britanniche, si discutesse di inserire la rappresentanza universitaria all'interno della Camera alta dell'assemblea legislativa. Infatti, nella bozza di carta costituzionale presentata dai governi britannico e irlandese al terzo *Dáil Éireann* (che svolgeva anche il ruolo di assemblea costituente)<sup>142</sup>, si prevedeva un Senato composto da 60 membri, di cui quattro inviati dalle due università di Dublino, e 56 eletti direttamente dai cittadini che avessero raggiunto i trent'anni di età<sup>143</sup>.

---

<sup>138</sup> Una ricostruzione degli eventi costituzionali del periodo è in A.J. WARD, *The Irish Constitutional Tradition. Responsible Government and Modern Ireland, 1782-1992*, Washington (DC), Catholic University of America Press, 1994, pp. 153-156.

<sup>139</sup> Cfr. *Ibid.*, p. 109, 154.

<sup>140</sup> Le disposizioni in oggetto erano contenute nell'Allegato 5 al *Government of Ireland Act 1920*.

<sup>141</sup> *Constitution of the Irish Free State (Saorstát Éireann) Act, 1922*. L'articolo 27 statuiva che: «Each University in the Irish Free State (Saorstát Éireann), which was in existence at the date of the coming into operation of this Constitution, shall be entitled to elect three representatives to Dáil Éireann upon a franchise and in a manner to be prescribed by law».

<sup>142</sup> Le vicissitudini della redazione della Costituzione del 1922 sono ricostruite in A.J. WARD, *op. cit.*, pp. 167-179, e soprattutto in L. CAHILLANE, *Drafting the Irish Free State Constitution*, Manchester, Manchester University Press, 2016.

<sup>143</sup> Articolo 30 della *Draft Constitution of the Irish Free State*. Il testo della bozza è raccolto in D. FIGGIS, *The Irish Constitution Explained*, Dublin, Mellifont Press, 1922, pp. 63-95.

Del resto, la rappresentanza universitaria si legava strettamente con l'introduzione di una seconda camera, anzitutto in un momento di negoziati tra nazionalisti e unionisti, con questi ultimi che chiedevano maggiori garanzie di veder rappresentati i propri interessi all'interno dell'assemblea parlamentare del nuovo ordinamento. In questo senso, i membri universitari – e in particolari quelli protestanti verosimilmente inviati dal *Trinity College* – avrebbero dovuto aiutare a bilanciare gli equilibri all'interno di un consesso legislativo a maggioranza nazionalista<sup>144</sup>. I dibattiti sulla bozza di costituzione, iniziati nel *Dáil* a partire dal settembre 1922, dovevano però condurre, soprattutto a seguito degli interventi degli stessi rappresentanti universitari ivi presenti (e *in primis* del Professor Magennis, che proponeva l'emendamento), al trasferimento dei seggi accademici dalla Camera alta a quella bassa e, come visto, al loro aumento da due a tre per ciascun istituto, garantendo la partecipazione degli accademici ai lavori della camera intestataria della quota maggioritaria di potere legislativo, ma diluendone anche il peso specifico rispetto a quello che avrebbero potuto avere nel Senato<sup>145</sup>.

La riserva di legge prevista dall'articolo 27 della Costituzione del 1922, che rimandava a un atto del Parlamento per la regolamentazione delle circoscrizioni universitarie, trovava applicazione nell'*Electoral Act 1923*<sup>146</sup>, che individuava (all'articolo 1, a° co.) l'elettorato attivo del *franchise* universitario (coincidente con tutti i laureati, uomini e donne, dei due istituti accademici irlandesi), e decideva (all'articolo 1, 5° co.) di escludere il voto plurimo, stabilendo che il cittadino che risultasse elettore in più di un distretto (ossia in uno accademico e in uno territoriale) avrebbe dovuto decidere in quale registrarsi. Si trattava, in questo caso, di una scelta che si discostava non soltanto dalla legislazione britannica per come storicamente sviluppatasi, ma anche da quella che, come si è visto, regolava i quattro seggi universitari nell'Assemblea nordirlandese di Stormont, nonché da quella operata nella Carta del 1937.

La storia del *franchise* universitario in Irlanda si sarebbe legata, a partire dagli anni Trenta, con quella del movimento politico di de Valera, che avrebbe condotto alla stesura della nuova Costituzione repubblicana.

## 6.2 L'adozione dell'istituto nella Costituzione del 1937

Le vicende costituzionali delle circoscrizioni elettorali accademiche conoscono, nel quinquennio di transizione verso l'affermazione dell'ordinamento repubblicano, alterne vicende, legate alla natura e alla connotazione politica dei rappresentanti delle università, e ai fatti partitici nazionali.

---

<sup>144</sup> Sui negoziati rispetto alla composizione del Senato, e in particolare sulla rappresentanza accademica, si vedano D.J. O'SULLIVAN, *The Irish Free State and its Senate. A Study in Contemporary Politics*, London, Faber & Faber, 1940, pp. 73-82, e spec. 79, oltre a A.J. WARD, *op. cit.*, pp. 237-238.

<sup>145</sup> Il dibattito è richiamato da L. CAHILLANE, *op. cit.*, pp. 70-71. Sul punto si v. anche la ricostruzione che svolge D.J. O'SULLIVAN, *op. cit.*, pp. 84-85.

<sup>146</sup> *Act no. 12/1923*.

Come noto, nel 1926, de Valera lasciava lo *Sinn Féin* per fondare il *Fianna Fáil*, che a partire dal 1927 entrava al *Dáil* come principale partito di opposizione, e dal 1932 conquistava la maggioranza relativa dei seggi nella Camera elettiva, apprestandosi a governare il Paese (inizialmente in coalizione con i laburisti) verso la transizione dal vecchio al nuovo ordine<sup>147</sup>. All'indomani dell'approvazione dello Statuto di Westminster, gli anni dal 1932 al 1937 sono caratterizzati da riforme costituzionali incrementali, implementate dal nuovo Governo con lo scopo di tagliare gli ultimi collegamenti con l'antico ordinamento colonizzatore<sup>148</sup>, e favorite dalla possibilità – prevista dall'articolo 50 della Costituzione del 1922 – di emendare la Carta, nei primi otto anni di vita (poi estesi a sedici con una revisione del 1929), per mezzo della legislazione ordinaria<sup>149</sup>.

Così, nel 1933 si approvavano emendamenti per eliminare la previsione di conformità della Costituzione al Trattato anglo-irlandese; si rimuoveva il giuramento di fedeltà dei membri del Parlamento di Dublino al sovrano britannico; si aboliva la giurisdizione del *Privy Council* come giudice di ultimo grado per le cause provenienti dall'Isola; si eliminava la possibilità, per il Governatore generale, di rifiutare l'apposizione dell'assenso reale su leggi approvate dall'*Oireachtas*.

Nel 1934, de Valera istituiva un *Constitution Committee* con lo scopo di valutare ulteriori revisioni alla Carta<sup>150</sup>, e l'anno successivo introduceva esplicitamente la possibilità di redigere una nuova costituzione, affidando la stesura di una prima bozza al consigliere legislativo del *Department of External Affairs*, John Hearne<sup>151</sup>.

Negli anni che precedevano l'approvazione, nel luglio 1937, della nuova Costituzione tramite plebiscito, sarebbero state approvate altre tre fondamentali revisioni al documento del 1922, che volevano porre definitivamente fine all'architettura costituzionale del *dominion* irlandese: l'eliminazione dei distretti universitari (23° emendamento, del 23 aprile 1936); l'abolizione del *Seanad* (24° emendamento, del 29 maggio 1936); la soppressione della figura del Governatore generale e la rimozione di qualsiasi riferimento al monarca britannico nel testo costituzionale (27° emendamento, dell'11 dicembre 1936).

Per quanto di interesse in questo studio, è fondamentale la prima di queste riforme, ossia l'eliminazione della rappresentanza universitaria dal *Dáil* a seguito dell'approvazione del *Constitution (Amendment No. 23) Act 1936*<sup>152</sup>. Come già detto, l'introduzione dei distretti universitari (come pure l'istituzione di una camera alta) rientrava tra i risultati dell'accordo raggiunto tra nazionalisti e unionisti nel 1922, per veder garantiti questi ultimi di una maggiore rappresentanza all'interno dell'assemblea legislativa di Dublino. In particolare, si

<sup>147</sup> Cfr. O. DOYLE, *The Constitution of Ireland. A Contextual Analysis*, Oxford-Portland, Hart, 2018, p. 9.

<sup>148</sup> Cfr. G. HOGAN, *The Origins of the Irish Constitution, 1928-1941*, Dublin, Royal Irish Academy, 2012, p. 28.

<sup>149</sup> Le vicende costituzionali del periodo transitorio 1932-37 sono ben documentate in A.J. WARD, *op. cit.*, pp. 224-238.

<sup>150</sup> Sul punto, si v. G. HOGAN, *op. cit.*, pp. 33-48.

<sup>151</sup> Cfr. *Ibid.*, p. 152.

<sup>152</sup> *Act no. 17/1936*.

presupponeva (come poi effettivamente constatabile in via di prassi) che i tre membri dell'Università di Dublino sarebbero stati espressione degli unionisti, e quelli della *National University of Ireland* dei nazionalisti moderati. In effetti, ancora alle elezioni del 1932 (che pure consegnavano al partito di de Valera la maggioranza relativa dei seggi), i tre rappresentanti del *Trinity College* erano membri della minoranza protestante, contraria all'affrancamento dal *Commonwealth*, mentre dei tre inviati dalla *National University*, solo uno afferiva al *Fianna Fáil*, essendo gli altri due legati al *Cumann na nGaedheal* del Primo Ministro uscente Cosgrave, di tendenze moderate, e favorevoli al mantenimento dell'ordine costituzionale instaurato dal Trattato anglo-irlandese<sup>153</sup>.

È proprio per eliminare questa forma di opposizione, connaturata alla natura stessa della rappresentanza universitaria irlandese (stante il profilo dei laureati dei due istituti), che veniva ad essere introdotto, nel 1934, il progetto di legge costituzionale volto a sopprimere i distretti accademici<sup>154</sup>. Il Governo de Valera, nel presentare il *bill*, esponeva tre motivazioni per procedere in tal senso, che avevano poco a che vedere con i reali motivi della scelta politica, e che concernevano: la disproporzionalità nel rapporto elettori/eletti tra i distretti territoriali e quelli universitari; la convenienza che un *franchise* composto da cittadini dotti fosse redistribuito nei collegi territoriali (stante, come accennato, il divieto di voto plurimo); la presenza di un numero eccessivo di elettori registrati nei collegi accademici ma residenti all'estero<sup>155</sup>. Sebbene il progetto di legge vedesse sia i membri universitari, sia la minoranza unionista esprimersi in senso contrario durante il dibattito nelle due camere, e nonostante l'apposizione del veto sospensivo da parte del Senato nel luglio 1934, il testo, che espungeva dalla Costituzione l'articolo 27, doveva infine essere riapprovato da *Dáil* a maggioranza *Fianna Fáil* il 23 aprile 1936<sup>156</sup>. All'emendamento avrebbe fatto seguito anche una nuova legislazione, l'*Electoral (University Constituencies) Act 1936*<sup>157</sup>, introdotta per eliminare le antinomie presenti all'interno dell'*Electoral Act 1923* rispetto alla rappresentanza universitaria.

Ad ogni modo, l'espunzione dei distretti elettorali accademici dall'ordinamento irlandese sarebbe dovuta risultare una parentesi, piuttosto che un punto di arrivo definitivo, operando i suoi effetti solo nelle elezioni del giugno 1937, le ultime svoltesi sotto la previgente Costituzione.

---

<sup>153</sup> *TDs & Senators (7th Dáil)*, in *Houses of the Oireachtas*, disponibile online in <https://www.oireachtas.ie/en/members/tcs/?term=%2Fie%2Foireachtas%2Fhouse%2Fdail%2F7>.

<sup>154</sup> Un'ampia ricostruzione della vicenda costituzionale e dei motivi legati alla soppressione della rappresentanza universitaria è svolta in D.J. O'SULLIVAN, *op. cit.*, pp. 412-417. Dell'abolizione delle circoscrizioni accademiche doveva trattarsi già nel 1931, durante l'*ard-fheis* (ossia l'assemblea di partito) del *Fianna Fáil*, quando veniva anche votata una mozione sul programma del partito per introdurre la soppressione dei collegi (sul punto D.K. COFFEY, *Constitutionalism in Ireland, 1932-1938. National, Commonwealth, and International Perspectives*, Cham, Palgrave-MacMillan, 2018, p. 73).

<sup>155</sup> Cfr. *Dáil Éireann debate - Tuesday, 8 May 1934, Vol. 52 No. 5*, disponibile online in <https://www.oireachtas.ie/en/debates/debate/dail/1934-05-08/29/>.

<sup>156</sup> Cfr. D.J. O'SULLIVAN, *op. cit.*, pp. 416-417.

<sup>157</sup> *Act no. 22/1936*.

Il *modus* in cui si è sviluppato il processo redazionale della Carta repubblicana non permette di cogliere appieno i motivi per cui si decideva, infine, di reintrodurre la rappresentanza universitaria all'interno della nuova Camera alta<sup>158</sup>, che veniva a sua volta riammessa nell'architettura costituzionale irlandese – la possibilità era contemplata già poche settimane dopo la soppressione del vecchio *Seanad*, quando de Valera istituiva una *Second House Commission* per studiare la fattibilità – con una nuova composizione e nuove funzioni, in modo da poter essere utile ed efficace consesso di riflessione, piuttosto che mero freno alle politiche attuate dalla maggioranza dell'assemblea bassa elettiva<sup>159</sup>.

Nella Costituzione del 1937, la disciplina del nuovo *Seanad* è contenuta negli articoli 18 e 19. Ai sensi del primo, la Camera alta di Dublino è composta da 60 membri, dei quali 11 nominati dal *Taoiseach*, tre eletti dai laureati della *University of Dublin*, tre da quelli della *National University of Ireland*, e 43 eletti in cinque *vocational panels* a carattere corporativo (rispettivamente nelle categorie *Administrative, Agricultural, Cultural and Educational, Industrial and Commercial* e *Labour*) da un collegio composto da deputati, senatori e consiglieri locali.

L'inserimento di una rappresentanza universitaria separata da quella di carattere corporativo, e scelta attraverso un'elezione diretta invece che di secondo grado, è assolutamente centrale per definire la natura delle *universities constituencies* come categoria di distretto elettorale a sé stante rispetto al più ampio contenitore tassonomico di “collegio non territoriale” di cui si è parlato nell'introduzione. Il costituente irlandese, in altre parole, sembrava ritenere che, nell'ambito di una tradizione giuridica cui l'Isola era ormai assuefatta da secoli, la rappresentanza universitaria dovesse essere allocata all'interno della Camera alta portatrice degli interessi settoriali della Nazione, piuttosto che in quella espressione della totalità della cittadinanza. Nel compiere questa scelta, però, egli riaffermava una visione epistocratica della rappresentanza, in quanto: *a)* i senatori universitari non erano, né sono, meri inviati di una classe corporativa, ma di un elettorato eterogeneo, accumulato solo dal godimento di un titolo accademico, e dunque rappresentanti di una generalità piuttosto che di una specifica categoria sociale; e *b)* il peso specifico dei membri accademici doveva crescere ulteriormente rispetto all'ordinamento precedente; infatti, sebbene allocati in una Camera di riflessione, i senatori eletti nei distretti universitari compongono il dieci per cento dell'assemblea, mentre prima del 1937 essi rappresentavano solo il quattro per cento dei 158 membri del *Dáil*.

La riserva di legge cui l'articolo 18, 6° co. della Costituzione del 1937 rimandava per la regolamentazione delle elezioni nelle circoscrizioni universitarie doveva trovare concretizzazione nel *Seanad Electoral (University Members) Act 1937*<sup>160</sup>, approvato poco prima

---

<sup>158</sup> Non specifica le motivazioni né i dibattiti in sede di redazione della nuova Carta neppure D.K. COFFEY, *Drafting the Irish Constitution, 1935-1937. Transnational Influences in Interwar Europe*, Cham, Palgrave-MacMillan, 2018, pp. 148-152, che invece si limita a richiamare le diverse formulazioni con cui il costituente inseriva, nelle varie bozze del testo, la rappresentanza universitaria.

<sup>159</sup> Sul punto, si v. G. HOGAN, *op. cit.*, pp. 196-198.

<sup>160</sup> *Act no. 30/1937*.

dell'entrata in vigore della nuova Carta. L'atto individua, anzitutto, l'estensione dell'elettorato attivo (articolo 7), riconoscendo il diritto di voto a tutti i cittadini irlandesi maggiori di ventun anni (limite poi abbassato a diciotto anni con l'articolo 3 dell'*Electoral (Amendment) Act, 1973*<sup>161</sup>) che abbiano ottenuto un titolo universitario dalla *University of Dublin* o dalla *National University of Ireland*. L'articolo 6 riammette (dopo il divieto imposto durante il periodo 1922-1936) il voto plurimo, per cui un cittadino in possesso di un diploma in entrambi gli istituti può scegliere il proprio rappresentante in ambedue le circoscrizioni, purché iscritto al *register of electors* di entrambe. L'articolo 22 stabilisce che, come per tutte le elezioni irlandesi, il sistema elettorale adottato per la scelta dei membri universitari del *Seanad* è quello del voto singolo trasferibile, e che l'unico metodo di voto contemplato è quello per posta, per cui l'elettore è tenuto a reinviare al *returning officer* della propria *university constituency* (che nel caso *University of Dublin* è il *prevost* del *Trinity College*, e in quello della *National University of Ireland* è il vice-rettore dell'Ateneo) la scheda elettorale, insieme con il modulo di dichiarazione di identità.

I timori di de Valera di vedersi mettere in minoranza in Senato anche a causa dei rappresentanti universitari esplicitamente schierati con i partiti di opposizione doveva rivelarsi infondata, stante che la stragrande maggioranza dei senatori eletti nelle *university constituencies* a partire dalle elezioni del 1938 doveva rientrare nelle fila degli indipendenti. Dei 56 rappresentanti delle università che si sono susseguiti nel corso dei quasi 90 anni di storia costituzionale repubblicana, solo otto hanno fatto parte (in una fase o per l'intera vita del proprio mandato) di un partito politico. Di questi, cinque (tra i quali anche due presidenti della Repubblica, Mary Robinson e l'attuale Capo di Stato Micheal Higgins) sono stati membri dei Laburisti, uno del *Fianna Fáil*, uno del *Fine Gael*, e uno della *Human Dignity Alliance*.

### 6.3 Le proposte e i tentativi di riforma

Nel momento in cui entrava in vigore la Costituzione del 1937, le uniche istituzioni irlandesi di istruzione superiore che potevano fregiarsi del titolo di università erano la *University of Dublin* e la *National University of Ireland*. Tale situazione era destinata a cambiare quando, nel 1972, veniva fondata l'Università di Limerick e, tre anni più tardi, la *Dublin City University*. L'istituzione di nuovi istituti accademici avrebbe potuto comportare l'inizio di un dibattito sull'ampliamento del *franchise* universitario, ma la proposta di una revisione costituzionale per permettere l'ingresso di ulteriori atenei tra i titolari del diritto di rappresentanza alla Camera alta di Dublino doveva in realtà prendere il via dalla proposta, da parte del Governo, di suddividere la *National University of Ireland* in tre distinte università a Cork, Galway e Dublino (come si ricorderà, infatti, l'Università nazionale irlandese era stata fondata nel 1908 dalla federazione dei vecchi *Queen's colleges* di Cork e Galway con il *Jesuit University College* di Dublino), e dunque dai problemi di ordine pratico che il testo

---

<sup>161</sup> *Act no. 3/1973*.

costituzionale – che elenca esplicitamente le due università titolari del diritto di voto – avrebbe potuto comportare<sup>162</sup>.

L'emendamento alla Costituzione, che veniva approvato in una consultazione referendaria del 5 luglio 1979 dal 92,4% dei voti<sup>163</sup>, e promulgato dal Presidente della Repubblica il 3 agosto successivo, modificava il testo della Carta prevedendo l'inserimento di due ulteriori capoversi all'articolo 18, 4° co. della Costituzione, in base ai quali si riservava alla legge ordinaria la possibilità di modificare le istituzioni accademiche che potevano eleggere i senatori attribuiti alle circoscrizioni universitarie<sup>164</sup>.

Nonostante la possibilità di ampliare il *franchise* accademico venisse contemplata già dal 1979, l'implementazione della revisione costituzionale doveva arrestarsi per molti decenni, anzitutto per la decisione di non disaggregare la *National University of Ireland* – i tre *colleges* che ne facevano parte diventavano *constituent universities* nel 1997, restando dunque all'interno della federazione accademica –, e nonostante la fondazione di nuovi istituti di istruzione superiore.

Un primo progetto di legge volto a dare attuazione alla disposizione costituzionale novellata nel 1979 veniva presentato solo nel 2014<sup>165</sup>, e prevedeva di affiancare, ai due distretti elettorali già riconosciuti alla *University of Dublin* e alla *National University of Ireland*, un ulteriore collegio, scaturito dalla divisione del *Cultural and Educational vocational panel* in due collegi, il primo (*educational constituency*), allocante quattro seggi, in cui il diritto di voto sarebbe stato attribuito a tutti i cittadini maggiorenni possessori di un diploma universitario ottenuto in un istituto diverso dai due già riconosciuti, e il secondo (la *cultural constituency*) allocante altri quattro seggi secondo le modalità già previste (elezione di secondo grado) per l'elezione dei membri dei *panel* vocazionali. Il progetto di legge, che aveva la natura di un *private member's bill*, non doveva iniziare neppure la seconda lettura, e decadeva con lo scioglimento del *Dáil* del 3 febbraio 2016.

Prima di essere abbandonata, la proposta di legge del 2014 doveva però trovare l'approvazione di un *Working Group on Seanad Reform* che pubblicava il suo rapporto (il c.d.

<sup>162</sup> Sul punto, si veda quanto detto dal Ministro per l'educazione Wilson in occasione della seconda lettura del progetto di revisione costituzionale, in *Dáil Éireann debate - Tuesday, 22 May 1979, Vol. 314 No. 7*, disponibile online in <https://www.oireachtas.ie/en/debates/debate/dail/1979-05-22/37/>.

<sup>163</sup> Come noto, infatti, in Irlanda i referendum costituzionali, con cui gli elettori decidono se approvare o meno un emendamento alla Carta, sono obbligatori ai sensi dell'art. 46 della Costituzione, che sancisce come le proposte di emendamento debbano iniziare il proprio esame nella Camera bassa del Parlamento di Dublino, essere approvati da entrambi i rami dell'organo legislativo, e successivamente sottoposti a consultazione popolare. In caso di esito favorevole, il Presidente della Repubblica è tenuto a promulgare la legge che introduce la revisione, la quale diviene parte del testo costituzionale.

<sup>164</sup> In particolare, l'articolo 18, 4° co., secondo capoverso della Costituzione sancisce quanto segue: «La legge può prevedere l'elezione [...] da parte di una o più delle seguenti istituzioni: (i) le università di cui al comma 1° del presente articolo, (ii) qualsiasi altro istituto di istruzione superiore dello Stato, di un numero di membri del *Seanad Éireann* stabilito per legge in sostituzione di un numero uguale di membri da eleggere ai sensi dei paragrafi (i) e (ii) del suddetto comma 1°. Uno o più membri del *Seanad Éireann* possono essere eletti ai sensi del presente capoverso da istituti aggregati o da un unico istituto» (trad. mia).

<sup>165</sup> Si tratta del *Seanad Electoral (Panel Members) (Amendment) Bill 2014, Bill no. 42/2014*.

*Manning Report*<sup>166</sup>) nel marzo 2015. Annunciato dal *Taoiseach* Kenny davanti al *Dáil* nel novembre 2014, e istituito il 7 dicembre successivo, il gruppo di lavoro (formato da senatori provenienti da diversi partiti e membri della società civile) veniva costituito con lo scopo di studiare la riforma della Camera alta di Dublino dopo la bocciatura della sua soppressione nel referendum costituzionale svoltosi nell'ottobre 2013<sup>167</sup>. Il Rapporto proponeva un Senato composto ancora da 60 membri, ma così scelti: 11 nominati dal *Taoiseach*, sei eletti dai laureati delle due università già riconosciute dalla Costituzione, e 43 nei cinque *panel* vocazionali già previsti, ma in modo che, di questi, 13 venissero scelti con elezione indiretta dal già citato collegio composto da deputati, senatori e consiglieri locali, e altri 30 con elezione diretta da cittadini registrati in uno dei *panel*. In particolare, in quello dedicato al settore *Cultural and Educational*, i sei senatori direttamente eletti sarebbero stati scelti dai laureati di tutte le università riconosciute dallo Stato, che avrebbero però dovuto scegliere se votare per i sei rappresentanti delle due circoscrizioni universitarie già riconosciute, ovvero per quelli presenti nel relativo *panel* vocazionale<sup>168</sup>. La proposta del gruppo di lavoro mirava, in altre parole ad estendere ulteriormente il *franchise* universitario, permettendo ai laureati (i quali avrebbero però perso la possibilità di voto plurimo) di eleggere direttamente 12 senatori.

Sebbene anche le proposte del *Manning Report* non dovessero trovare prosieguo nel dibattito parlamentare, le sue conclusioni venivano riprese da un secondo gruppo di lavoro, istituito dal *Taoiseach* Varadkar nel 2018, con lo scopo precipuo di implementare le previsioni del Rapporto elaborato tre anni prima. Nell'esprimere la volontà di riunire il nuovo comitato, Varadkar si trovava a dire, a proposito delle circoscrizioni universitarie, come «*[t]he university panels should be retained as recommended. They have served us well, although they should be reformed to implement the result of the 1979 referendum and open up the franchise to graduates of all higher level institutions of education*»<sup>169</sup>. I lavori del *Seanad Reform Implementation Group* si concludevano, nel dicembre 2018, con la pubblicazione di un ulteriore rapporto<sup>170</sup>, in cui il comitato proponeva una bozza di progetto di legge contenente la nuova conformazione del Senato, che riprendeva la proposta approntata dal *Manning Report*, ma estendeva l'elettorato attivo dei sei membri universitari ai «*graduates of institutions of higher education in the State who hold a*

<sup>166</sup> WORKING GROUP ON SEANAD REFORM, *Final Report*, 2015, disponibile online in <https://assets.gov.ie/3205/221118144521-f13c01291bde446980fccbe391526c51.pdf>.

<sup>167</sup> Sulle vicende che hanno condotto alla bocciatura della riforma costituzionale di soppressione del *Seanad*, proposta dall'allora coalizione di Governo composta da *Fine Gael* e Laburisti, si rimanda a M. MACCARTHAIGH, S. MARTIN, *Bicameralism in the Republic of Ireland: The Seanad Abolition Referendum*, in *Irish Political Studies*, vol. 30, n. 1, 2015, pp. 121-131.

<sup>168</sup> Cfr. WORKING GROUP ON SEANAD REFORM, *op. cit.*, pp. 26-34.

<sup>169</sup> Cfr. *Seanad Éireann debate - Thursday, 1 Feb 2018, Vol. 255 No. 11*, disponibile online in <https://www.oireachtas.ie/en/debates/debate/seanad/2018-02-01/9/>.

<sup>170</sup> SEANAD REFORM IMPLEMENTATION GROUP, *Final Report*, 2018, disponibile online in <https://assets.gov.ie/5245/211218143426-25949b1b57ce47d5aff3eb83402fb99e.pdf>.

*requisite qualification*»<sup>171</sup>, raggruppando le due circoscrizioni accademiche in un'unica *institutions of higher education constituency*.

Anche il rapporto dell'*Implementation Group* doveva, comunque, non trovare seguito all'interno delle dinamiche politico-istituzionali. Nell'accordo di coalizione che diede modo di avviare il Governo tra *Fianna Fáil*, *Fine Gael* e Verdi nell'estate del 2020, infatti, la riforma del sistema elettorale del Senato non veniva menzionata, e anche un ulteriore *private member's bill*<sup>172</sup> introdotto nel luglio di quell'anno – che prevedeva il conferimento del diritto di voto per i sei membri universitari a tutti i cittadini possessori di un titolo accademico – doveva essere abbandonato subito dopo la seconda lettura.

L'inerzia del legislatore è stata infine troncata dall'intervento della Corte suprema di Dublino, che in *Heneghan v. Minister for Housing, Planning & Local Government & ors*<sup>173</sup>, decisa nel marzo 2023, sanciva l'incostituzionalità delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del *Seanad Electoral (University Members) Act 1937*, che riconoscevano la *University of Dublin* e la *National University of Ireland* come gli unici istituti di istruzione superiore in grado di costituire una circoscrizione elettorale senatoriale. Secondo la decisione della Corte, queste disposizioni risultavano *not consistent* rispetto al dettato costituzionale risultante dall'emendamento del 1979, in quanto il nuovo articolo 18, 4° co. della Costituzione «*mandates that the [university] franchise include at least one other institution of higher education*», e pur riconoscendo come «*[o]n any reasonable construction of the provision, Article 18.4.2 did not immediately have this effect [...] [w]hat, exactly, that time was does not matter now: on any version it has long since expired. And since that point, these provisions have been contrary to the constitutional Article now governing the composition of the university seats*»<sup>174</sup>.

La sentenza del 2023 non aveva avuto, però, applicazione immediata, la Corte avendo previsto, al fine di permettere al Governo di correggere l'incostituzionalità della norma, che la dichiarazione di invalidità dovesse dispiegare i suoi effetti a partire dal 31 maggio 2025<sup>175</sup>. Dunque, il pluridecennale dibattito sulla riforma dei distretti elettorali universitari, iniziato con un referendum costituzionale e impantanatosi nelle sabbie mobili del dibattito politico, doveva trovare soluzione, infine, per via pretoria.

#### 6.4 La novella legislativa del 2024

A seguito della sentenza della Corte suprema, il Governo di Dublino apriva, a partire dal mese di maggio 2024, un giro di consultazioni pubbliche, tenutesi in concomitanza con la

<sup>171</sup> Articolo 8 della bozza di progetto di legge contenuto in *ibid.*, pp. 11-12.

<sup>172</sup> *Seanad Electoral (University Members) (Amendment) Bill 2020, Bill no. 11/2020*.

<sup>173</sup> [2023] IESC 7.

<sup>174</sup> Cfr. *Ibid.*, par. 157.

<sup>175</sup> Così veniva stabilito in un'ulteriore decisione, *Heneghan v Minister for Housing, Planning and Local Government, Government of Ireland, Attorney General and Ireland*, [2023] IESC 18, del luglio 2023.

pubblicazione di uno General Scheme sul progetto di legge<sup>176</sup> volto a modificare, finalmente, la circoscrizione senatoriale universitaria. Il bill veniva pure inviato al Joint Committee on Housing, Local Government and Heritage dell'Oireachtas, per permetterne la valutazione. La Commissione parlamentare, dopo un ulteriore giro di colloqui – avvenute, tra gli altri, sia con i senatori eletti nelle circoscrizioni universitarie che con i membri della Union of Students in Ireland –, pubblicava il suo Rapporto a luglio, ponendo fine allo scrutinio pre-legislativo<sup>177</sup>.

Il progetto di legge veniva dunque introdotto al *Dáil* il 27 settembre dal *Minister for Housing, Local Government and Heritage* e, rapidamente approvato, otteneva la promulgazione il 29 ottobre. Tra gli ultimi pezzi di legislazione della 33° Legislatura del *Dáil*, il *Seanad Electoral (University Members) (Amendment) Act 2024*<sup>178</sup> rappresenta dunque la risposta definitiva su una questione pluridecennale. Tra le altre cose, la nuova legislazione prevede di: *a*) estendere il diritto di voto per l'elezione dei membri universitari del *Seanad Éireann* a tutti i cittadini irlandesi maggiorenni, in possesso di un titolo di studio conseguito presso un istituto di istruzione superiore riconosciuto dallo Stato (articolo 7); *b*) introdurre un'unica *Higher Education constituency* di sei seggi in sostituzione delle due precedenti *University constituencies* (articolo 6, 1° co.); *c*) stabilire i criteri di registrazione degli elettori per la circoscrizione, e limitare l'espressione di voto di ciascun elettore a un solo suffragio, per non permettere che i laureati in più di un ateneo possano esprimere preferenze multiple, ed eliminare così definitivamente il voto plurimo (articolo 6, 3° co.); *d*) individuare l'autorità di registrazione degli elettori dell'intera circoscrizione nel *governing body* della *National University of Ireland* (articolo 8).

La principale implicazione della nuova legislazione è, dunque, quella di estendere grandemente l'elettorato attivo, democratizzando, per così dire, il *franchise*, e permettendo a tutti i possessori di un titolo accademico presso gli istituti di formazione superiore irlandesi (le cc.dd. *designated institutions* individuate dall'*Higher Education Authority Act 2022*<sup>179</sup>, cui rimanda l'articolo 3 della legge del 2024) di votare, secondo il sistema del voto singolo trasferibile, per i sei senatori della *Higher Education constituency*. In particolare, sono autorizzati a esercitare il proprio diritto di voto nel distretto, i laureati delle seguenti istituzioni: l'*Atlantic Technological University*, la *Dublin City University*, il *Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology*, il *Dundalk Institute of Technology*, la *Munster Technological University*, il *National College of Art and Design*, la *National University of Ireland*, il *Royal College of Surgeons in Ireland*, la *South East Technological University*, la *Technological University Dublin*, la *Technological University of the Shannon*:

---

<sup>176</sup> IRISH GOVERNMENT, *General Scheme Seanad Electoral (University Members) (Amendment) Bill 2024*, disponibile online in <https://assets.gov.ie/static/documents/general-scheme-for-the-seanad-electoral-university-members-amendment-bill-2024.pdf>.

<sup>177</sup> JOINT COMMITTEE ON HOUSING, LOCAL GOVERNMENT AND HERITAGE, *Report on the Pre-Legislative Scrutiny of the General Scheme of the Seanad Electoral (University Members) (Amendment) Bill, 2024*, 33/HLGH/24, Online.

<sup>178</sup> Act no. 40/2024.

<sup>179</sup> Act no. 31/2022.

*Midlands Midwest*, il *Trinity College Dublin* e la *University of Limerick*. L'espansione dell'elettorato attivo comporta, in termini assoluti, un aumento degli aventi diritto dagli attuali 190.000 a oltre un milione di elettori, con conseguente effetto collaterale della democratizzazione del *franchise* un incremento dei costi del voto e dei tempi di scrutinio.

Poiché, come visto, la sentenza della Corte suprema si sarebbe applicata a far data dal 31 maggio 2025, il legislatore irlandese stabiliva (all'articolo 6, 1° co. della nuova disciplina) che gli effetti dell'atto si sarebbero esplicitati a partire dalle consultazioni elettorali svolgentesi dopo il 21 maggio 2025, facendo sì, dunque, che le elezioni senatoriali del gennaio precedente siano state le ultime a tenersi sotto il vecchio sistema elettorale delle *university constituencies*.

## 7. Considerazioni conclusive

La novella del 2024 ha riformato la rappresentanza universitaria ancora una volta, ponendosi alla fine di un percorso plurisecolare che il legislatore irlandese non vuole evidentemente abbandonare, e che gli permette di considerare l'istituto non come un vetusto e anacronistico vestigio giuridico, ma bensì un *modus* tuttora valido per selezionare i membri dell'assemblea parlamentare nazionale. La democratizzazione delle *university constituencies*, che passa evidentemente (e necessariamente) per l'ampliamento dell'elettorato attivo, serve proprio a rendere apprezzabili ancora oggi gli effetti della scelta epistocratica. La quale, lungi dal rappresentare una configurazione elitista della democrazia rappresentativa, serve ad arricchire la camera di riflessione dell'ordinamento, di membri in grado di apportare un vero contributo alla decantazione critica sulla legislazione.

L'intenzione dell'*excursus* che si è approntato nel presente lavoro era quella di provare come i distretti elettorali universitari abbiano dimostrato, nel corso degli oltre quattro secoli di applicazione, di essere plasmabili sulle necessità del legislatore che decideva di introdurli, ma al tempo stesso capaci di mantenere una loro coerenza di fondo, individuabile proprio nella *ratio* storico-giuridica e nella visione epistocratica che ne ha informato la costituzione, dalla loro prima introduzione in epoca stuartiana sino alla scelta compiuta dai costituenti indiano e irlandese.

La loro trasmigrazione ed esportazione nei diversi territori dell'Impero (e persino in ordinamenti semplicemente affascinati, o influenzati, da quello inglese, come dimostra il caso siciliano) permette di scorgere, nell'istituto, non soltanto un interessante esempio di duttilità giuridica, ma pure un ulteriore indizio delle modalità operative del legislatore britannico nell'ambiente coloniale. In questo senso, le circoscrizioni universitarie, nonostante il poco interesse dottrinale che hanno suscitato, costituiscono davvero un circoscritto ma emblematico prisma attraverso cui leggere l'azione giuridica imperiale, e comprendere quali siano, ancora oggi, le eredità coloniali, che caratterizzano e si amalgamano con le peculiarità autoctone, all'interno degli ordinamenti afferenti alla tradizione del *common law constitutionalism*.